

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

#### RESOCONTI.

#### AFFARI COSTITUZIONALI (I):

<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 2
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
<i>Comitato pareri</i> . . . . .	» 3

#### AFFARI INTERNI (II):

<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5

#### GIUSTIZIA (IV):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
<i>Comitato pareri</i> . . . . .	» 9

#### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
------------------------------------	------

#### FINANZE E TESORO (VI):

<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 11
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 14
<i>In sede consultiva</i> . . . . .	» 15

#### DIFESA (VII):

<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 15
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 16

#### ISTRUZIONE (VIII):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 16
------------------------------------	------

#### LAVORI PUBBLICI (IX):

<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 20
------------------------------------	---------

#### TRASPORTI (X):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 23
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 25

#### AGRICOLTURA (XI):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 25
------------------------------------	------

#### INDUSTRIA (XII):

<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 28
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 29

#### LAVORO (XIII):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 30
------------------------------------	------

#### IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 34
------------------------------------	------

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 36

---

#### CONVOCAZIONI:

*Giovedì 24 maggio 1973*

<i>Affari costituzionali (I)</i> . . . . .	Pag. 37
--------------------------------------------	---------

<i>Affari interni (II)</i> . . . . .	» 37
--------------------------------------	------

<i>Affari esteri (III)</i> . . . . .	» 37
--------------------------------------	------

<i>Giustizia (IV)</i> . . . . .	» 37
---------------------------------	------

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) . . . . .	Pag. 38
Istruzione (VIII) . . . . .	» 39
Lavori pubblici (IX) . . . . .	» 39
Lavoro (XIII) . . . . .	» 39

Venerdì 25 maggio 1973

Istruzione (VIII) . . . . .	» 39
-----------------------------	------

Martedì 29 maggio 1973

Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani . . . . .	» 39
Affari esteri (III) . . . . .	» 40
Industria (XII) . . . . .	» 40

RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	Pag. 40
--------------------------------	---------

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei.

#### Proposte di legge:

Senatori Sammartino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1446);

Scotti: Estensione al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme e del trattamento previsti dalla legge 24 luglio 1971, n. 556 (705).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Nucci riferisce favorevolmente sulle proposte di legge invitando la Commissione ad approvare la proposta n. 1446 nel testo trasmesso dal Senato.

Intervengono il deputato Tozzi Condivi ed il Sottosegretario per le finanze, Amadei, i quali concordano con il relatore.

Dopo che il deputato Sandomenico ha preannunciato l'astensione del suo Gruppo, la Commissione approva direttamente a scrutinio segreto, trattandosi di articolo unico, la proposta di legge dei senatori Sammartino ed altri, n. 1446, con assorbimento della concorrente proposta di legge di iniziativa del deputato Scotti, n. 705.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il sottosegretario per le finanze, Amadei.

#### Proposte di legge:

Gargano: Proroga dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che regola i contributi del Ministero dei lavori pubblici per le opere pubbliche la cui competenza sia stata trasferita alle regioni a statuto ordinario (1245);

Cervone ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici (1261);

Gasco ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni di funzioni statali in materia di lavori pubblici (1320);

Tani ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente l'immediato trasferimento alle regioni dei residui passivi del Ministero dei lavori pubblici (1492).

(*Esame e nomina di Comitato ristretto*).

Il relatore Salizzoni riferisce sulle proposte di legge richiamandosi al parere espresso, in data 2 maggio 1973, dalla IX Commissione, favorevole alle proposte Gasco ed altri n. 1320 e Tani ed altri n. 1492 e contrario a quella Gargano n. 1245 e Cervone ed altri n. 1261.

Dopo interventi dei deputati Baldassi, Cervone e Caruso, la Commissione, su proposta del relatore, delibera di costituire un comitato ristretto per procedere alla formulazione di un testo unificato delle proposte di legge.

Il Presidente comunica di aver chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Salizzoni, i deputati Baldassi, Ballardini, Battaglia, Ciampaglia, Gerolimetto, Monti Renato, Nucci e Trantino.

**Proposta di legge:**

**Patriarca: Norme transitorie per la promozione a direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze integrative dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (194).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Nucci riferisce ancora una volta sulla proposta di legge invitando la Commissione a voler richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Tozzi Condivi, dopo aver rilevato che la Commissione VI Finanze non ha ancora espresso il suo parere, domanda se il provvedimento non sia suscettibile di estensione anche ad altri ministeri e se non rischia di sovvertire l'ordine degli organici e delle promozioni nell'ambito del ministero delle finanze.

Il deputato Gunnella sottolinea la preoccupazione della sua parte politica a consentire deroghe, come quella prevista dalla proposta di legge Patriarca, in materia di pubblico impiego, per le conseguenze che potrebbero derivarne in altri ministeri ed anche al fine di evitare il prodursi di ulteriori sperquazioni nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario per le finanze Amadei, dopo aver sottolineato che scopo della proposta di legge è quello di consentire, per motivi di equità che il personale del ruolo centrale proveniente da quello periferico non sia costretto a permanere due anni nella qualifica di consigliere, dichiara che il Governo è favorevole all'ulteriore corso del provvedimento del quale, peraltro, propone una nuova più rispondente formulazione diretta, altresì, a riconoscere in modo più confacente i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso ministero e precisamente per intero, quelli resi in carriera direttiva o di concetto ex speciale e per due terzi quelli resi in carriera di concetto, anche ai fini della maturazione, al 31 dicembre 1970, del periodo di dieci anni di effettivo complessivo servizio richiesta dal primo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il deputato Vetere, premesso che la proposta di emendamento formulata dal Sottosegretario è tale da provocare ripercussioni nelle altre amministrazioni dello Stato e si allontana decisamente, con riconoscimenti più favorevoli dei servizi pregressi, dalla originaria proposta, sulla quale il suo Gruppo poteva essere favorevolmente orientato, osserva, da

un lato, che il Ministero delle finanze, con tali condizionamenti, viene, nella sostanza, a manifestare un orientamento contrario alla proposta Patriarca e, dall'altro, che sulle modificazioni preannunciate è comunque necessario ascoltare l'avviso del Ministero per la riforma della pubblica amministrazione.

Dopo che il relatore Nucci ha ampiamente replicato agli intervenuti nella discussione, sottolineando che il suo atteggiamento favorevole è in relazione alla originaria proposta Patriarca, diretta a sanare le ingiuste sperquazioni di quel personale che, per accedere alla carriera direttiva dell'amministrazione centrale delle finanze, diversamente da quanto non preveda l'attuale normativa, è stato costretto a superare due concorsi, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame per ascoltare il rappresentante del Ministero della riforma della pubblica amministrazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

**Comitato pareri.**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10,55. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.* — Intervengono il ministro per le poste e le telecomunicazioni, Gioia e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, La Penna.

**Disegno di legge:**

**Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1424).**

Su proposta del relatore Olivi, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegni e proposta di legge:**

**Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1416);**

**Miotti Carli Amalia ed altri: Sistemazione definitiva del personale di ruolo appartenente alle tabelle VI e XII della carriera esecutiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) addetto da tempo indeterminato ai servizi amministrativi (794);**

**Riordinamento degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e riforma delle strutture e**

dell'ordinamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Parere alla X Commissione*) (1313);

Disposizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314);

(*Parere alla X Commissione*).

Il deputato Caruso esprime preliminarmente delle riserve sul metodo seguito dal Governo di presentare tre distinti disegni di legge che riguardano identica materia ed hanno strette connessioni.

Il Presidente Bressani osserva che, sul piano formale, alla Commissione sono stati assegnati tre distinti provvedimenti, su ognuno dei quali deve essere espresso il parere, mentre l'esigenza sostanziale prospettata dal deputato Caruso è stata soddisfatta mediante la contemporanea iscrizione all'ordine del giorno del Comitato di tutti i provvedimenti in modo da poterli avere contemporaneamente presenti anche per le loro eventuali connessioni.

Il ministro Gioia dà quindi ragione della presentazione dei tre distinti disegni di legge che riflettono gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali in data 16 settembre 1972 e per uno dei quali, quello n. 1313, la Commissione di merito ha deliberato di chiedere lo stralcio delle norme concernenti la delega al Governo per la riforma delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche perché è in corso presso l'altro ramo del Parlamento la discussione del provvedimento n. 114 relativo alla proroga della delega per la riforma della pubblica amministrazione.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Stefano Riccio, Caruso, Vetere, Nucci e Pazzaglia e del ministro Gioia, il relatore Maggioni riferisce contestualmente su tutti i provvedimenti, proponendo di esprimere parere favorevole sui disegni di legge nn. 1416 e 1313 e favorevole con osservazioni, soprattutto per le perplessità che sorgono dagli articoli 1, 5 e 12, sul disegno di legge n. 1314.

Il deputato Caruso, a nome del suo Gruppo, si dichiara favorevole agli articoli del disegno di legge n. 1313 stralciati dalla Commissione di merito in data 5 aprile 1973; favorevole al disegno di legge n. 1416 con l'osservazione, per altro, che l'articolo 5 è in contrasto con il principio più volte ribadito dalla I Commissione in materia di pubblico impiego del divieto di prevedere posti in so-

prannumero; quanto al disegno di legge numero 1314, per le gravi implicazioni in esso contenute con l'autorizzazione al ministro a variare gli organici, ritiene che esso debba essere rimesso alla competenza della Commissione plenaria.

Il deputato Trantino, pur condividendo molte delle perplessità emerse nella discussione e dalla stessa relazione Maggioni si dichiara favorevole a tutti i provvedimenti per le situazioni di notevole disagio che sono venute a verificarsi nel settore posteletografico.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1416, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di non prevedere posti in soprannumero, come, viceversa, stabilito dall'articolo 5 e sulla proposta di legge n. 794, in quanto non contrasti con il disegno di legge.

Delibera, inoltre, di esprimere parere favorevole sugli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del disegno di legge n. 1313, che risultano stralciati dalla Commissione di merito nella seduta del 5 aprile 1973.

Quanto al disegno di legge n. 1314, il Presidente comunica che, a seguito della richiesta avanzata dal deputato Caruso, esso s'intende rimesso alla competenza della Commissione plenaria.

#### Proposta di legge:

**Ianniello ed altri: Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'amministrazione delle poste e telegrafi (*Parere alla X Commissione*) (341).**

Dopo relazione del deputato Nucci ed interventi dei deputati Vetere e Ianniello, il provvedimento, su richiesta del deputato Vetere è rimesso alla competenza della Commissione plenaria.

#### Proposta di legge:

**Senatori Sammartino ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (1447).**

Su proposta del relatore Vecchiarelli, il quale riferisce favorevolmente sulle modifiche introdotte nella seduta odierna dalla Commissione di merito, agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del provvedimento, che eliminano le perplessità prospettate dal Comitato nella precedente seduta e che lo avevano indotto all'espressione di un parere contrario, il Comitato delibera di

esprimere parere favorevole sul nuovo testo modificato.

**Disegno e proposta di legge:**

**Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali** (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1999);

**Laforgia ed altri: Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291 (96);**

(*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del relatore Vecchiarelli, il quale osserva che la materia oggetto dei provvedimenti rientra nella competenza primaria della I Commissione, il Comitato delibera di rimettere l'esame alla Commissione plenaria per le sue determinazioni circa la competenza.

**Disegno di legge:**

**Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città** (*Parere alla VI Commissione*) (1959).

Su proposta del relatore Bressani, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

**Disegno di legge:**

**Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte** (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (840-B).

(*Discussione e approvazione*).

In assenza del relatore, il deputato Serrentino riferisce sulla modifica apportata dal Senato al primo comma dell'articolo 6, relativa alla copertura finanziaria.

I deputati De Sabbata ed Artali a nome delle rispettive parti politiche confermano la loro adesione al disegno di legge.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

Il disegno di legge è successivamente posto in votazione a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Badini Confalonieri ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Semeraro.

**Disegno di legge:**

**Autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'«Anno nazionale del libro»** (1699).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Serrentino riferisce sul disegno di legge, ponendo in rilievo il ritardo con il quale esso interviene, si sofferma sulle finalità del disegno di legge e sulla insufficienza dei fondi stanziati e conclude proponendo che la Commissione richieda che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

La Commissione, con l'assenso del Governo delibera nel senso proposto dal relatore. Il Presidente si riserva di interpellare i gruppi non presenti alla seduta e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

**Disegno di legge:**

**Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero** (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1691).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Maggioni riferisce brevemente sul disegno di legge e propone che la Commissione ne richieda l'assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Faenzi sottolinea le critiche che sono state espresse sul provvedimento dalle Regioni, che sollecitano una riforma strutturale dell'ENIT e si accingono ad elaborare un progetto di legge in materia. Conclude proponendo un rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge in attesa di tale progetto o, in via subordinata, di ascoltare il parere delle Regioni sul disegno di legge.

stesso e subordinando all'accoglimento di tali proposte l'adesione alla proposta del relatore.

Il deputato Artali si dichiara favorevole a richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa, rilevando che in attesa della decisione su tale richiesta potrebbe procedersi ad una consultazione delle Regioni. Il Ministro Badini Confalonieri rileva che la promozione dell'attività all'estero è di competenza costituzionale dell'ENIT e che il disegno di legge è di carattere esclusivamente finanziario e conclude sottolineando che la consultazione delle Regioni potrà più opportunamente avvenire quando si tratterà di esaminare i problemi istituzionali dell'ENIT.

Intervengono il deputato Faenzi, che ribadisce la richiesta già formulata, il Ministro del turismo e dello spettacolo Badini Confalonieri, che conferma l'impegno ad ascoltare le Regioni al momento in cui sarà esaminata la ristrutturazione dell'ENIT e il deputato Triva, che ribadisce le motivazioni che inducano ad insistere sulla richiesta formulata dal deputato Faenzi.

Il Presidente Cariglia rileva che le norme regolamentari non consentono procedere ad una audizione formale delle Regioni; propone quindi, e la Commissione delibera quindi, lo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'attività di promozione del turismo all'estero.

La Commissione delibera quindi, con l'assenso del Governo, di richiedere che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

Il Presidente si riserva di interpellare in proposito i Gruppi non presenti alla seduta.

#### Disegno di legge:

**Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1557).**

*(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).*

Il relatore Zolla riferisce ampiamente sul disegno di legge, rileva l'opportunità di introdurre taluni emendamenti relativi ai beneficiari delle provvidenze previste ed alla relativa durata e conclude proponendo che la Commissione richieda che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

Il deputato Lodi Faustini Fustini Adriana ricorda gli impegni già assunti dal Governo

per l'emanazione di una legge organica per i profughi ed i rimpatriati: il problema ha assunto sempre maggiore rilevanza ma non ha trovato ancora soluzioni ed i relativi impegni non sono stati mantenuti, mentre con il disegno di legge in esame si tende a consolidare la situazione esistente per altri cinque anni. Conclude dichiarandosi favorevole alla richiesta di assegnazione in sede legislativa del disegno di legge a condizione che venga accettato il principio della operatività del provvedimento fino al 31 dicembre 1973.

Dopo l'intervento del relatore Zolla che chiarisce i termini della questione, interviene il deputato Artali, che dichiara di concordare sugli emendamenti formulati dal relatore e preso atto di essi sulla proposta da lui formulata di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Il deputato Boldrin illustra i seguenti emendamenti all'articolo 1, da lui presentati insieme ai deputati Poli ed Artali.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### ART. 1.

Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7 e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977 ed estese con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da paesi diversi.

Le Regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

#### ART. 1-bis.

Al cittadino rimpatriato in possesso dello attestato di « rimpatriato » rilasciato dalle autorità consolari o dal Ministero degli affari esteri è riconosciuto dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1956, n. 1117, su domanda dell'interessato.

Il deputato Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa dichiara di concordare sulla esigenza di una legge organica in materia.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il Sottosegretario Pucci rileva le difficoltà relative all'accertamento degli oneri che comporta l'emendamento presentato all'articolo 1 ed esprime perplessità in ordine all'articolo 1-bis, facendo rilevare le diversità concettuali di « profugo » e « rimpatriato ».

Il deputato Lodi Faustini Fustini Adriana propone il seguente subemendamento all'articolo 1:

*Sostituire le parole: « 31 dicembre 1977 » con le altre: « 31 dicembre 1974 ».*

Il relatore Zolla fa rilevare che, a suo avviso, l'articolo nel nuovo testo non comporta nuovi oneri e che l'articolo 1-bis è in realtà preordinato ad una interpretazione autentica delle norme vigenti.

La Commissione delibera quindi, con riserve del rappresentante del Governo, di trasmettere alla Commissione Bilancio gli emendamenti Boldrin ed altri, emendati nel senso proposto dal deputato Lodi Faustini Fustini Adriana e di richiedere che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

Il Presidente si riserva di interpellare circa tale richiesta i gruppi non presenti alla seduta e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

#### Proposta di legge:

Zamberletti e Arnaud: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (*Parere della V e della X Commissione*) (537).

*(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).*

Su proposta del relatore Zamberletti, la Commissione delibera di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Il Presidente si riserva di interpellare in proposito i gruppi non presenti alla seduta e rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge.

Al termine della seduta il Presidente propone di porre all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 30 maggio, in sede legislativa, i disegni di legge nn. 1533, 2065, 2126 e 2134.

Il deputato Triva dichiara di concordare sulla proposta del Presidente a condizione che sia iscritta all'ordine del giorno della Commissione in sede referente, la proposta di legge n. 1642.

Il deputato Artali sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione, in

tempi ravvicinati, delle proposte di legge nn. 608, 701 e 1695.

La Commissione delibera quindi nel senso proposto dal Presidente ed inoltre di porre all'ordine del giorno della Commissione in sede referente la proposta di legge n. 1642.

Il Presidente si riserva di sottoporre all'Ufficio di Presidenza la richiesta formulata dal deputato Artali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10,30. —  
*Presidenza del Presidente ORONZO REALE.* —  
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Ferioli.

#### Proposte di legge:

Querci ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452);

Damico ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (489);

Del Pennino ed altri: Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per gli addetti alle rivendite di periodici e libri (1351).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente ricorda che nella seduta del 29 marzo scorso iniziò l'esame abbinato dei tre progetti di legge, e che in tale occasione il rappresentante del Governo si dichiarò contrario alla proposta del deputato Coccia di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il relatore Pietro Riccio, richiamate le considerazioni svolte nella relazione, sottolinea che la sentenza n. 93 del 1972 della Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità dell'applicazione degli articoli 528 e 725 del codice penale ai rivenditori della stampa periodica, ha affermato che non si può ravvisare una forma di censura nel rifiuto dell'edicolante di esibire e diffondere stampati che ritenga osceni.

I rivenditori della stampa periodica hanno recentemente promosso l'istituzione di un organismo intersindacale avente compiti di informazione, in modo da ovviare alla difficoltà dei singoli di valutare su di un piano individuale e con la dovuta tempestività se i prodotti da esibire e distribuire abbiano carattere osceno.

Il deputato Damico, ricordati i dibattiti svoltisi in materia nella precedente legislatura, afferma che non si può chiedere ai rivenditori di svolgere funzioni censorie. Tali posizioni sono state ribadite dagli interessati con il recente sciopero, che ha riscosso l'adesione anche di altre categorie, inteso a sollecitare l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Musotto osserva che l'autorizzazione preventiva del magistrato alla distribuzione degli stampati dovrebbe escludere la possibilità di incriminare i rivenditori degli stampati medesimi.

Il deputato Del Pennino, dichiarandosi favorevole anche al testo delle proposte di legge nn. 452 e 489, osserva che la sua proposta di legge n. 1351 dovrebbe superare ogni perplessità facendo salva la responsabilità dell'edicolante per quanto esposto ed immediatamente visibile al pubblico.

Il deputato Accreman afferma che la responsabilità dei rivenditori non si giustifica, dal momento che i direttori dei periodici sono a loro volta soggetti, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, ad una responsabilità penale particolarmente ampia.

Il deputato Cervone osserva che la materia in esame richiede un adeguato approfondimento. A tal fine converrebbe istituire un Comitato ristretto.

Il deputato Spagnoli afferma che la natura del provvedimento non giustifica l'istituzione di un Comitato ristretto e che, permanendo l'opposizione del Governo al passaggio in sede legislativa, occorre concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

Il deputato Coccia osserva che l'istituzione, ad opera della categoria dei rivenditori, di un organismo di collegamento e di informazione costituisce un tentativo di autodifesa degli interessati, i quali restano peraltro assolutamente convinti di non dovere e di non potere assumere il ruolo di « baluardi del buon costume ».

Quanto alla formulazione della proposta di legge Del Pennino, occorre considerare che essa, facendo salva la diffusione delle pubblicazioni in cui l'oscenità non si estende alla copertina, non reca la soluzione dei problemi evidenziati dai presentatori.

Conclude invitando la Commissione a pervenire al più presto alla conclusione dell'esame, prendendo a base le risultanze dei dibattiti parlamentari della scorsa legislatura.

Il sottosegretario Ferioli si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal deputato Cervone, osservando che un attento confronto tra i tre progetti di legge potrebbe fornire elementi per un riesame dell'atteggiamento già assunto dal Governo.

Il deputato Castelli concorda con il sottosegretario Ferioli, sottolineando che il testo di tutte e tre le proposte di legge è diverso da quello, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 25 novembre 1971, nel quale era fatta salva la responsabilità per la diffusione delle pubblicazioni destinate all'infanzia e la responsabilità dei librai era più estesa rispetto a quella dei giornalisti.

Il deputato Spagnoli osserva che non occorre un lungo riesame della materia per consentire al Governo di mutare il proprio atteggiamento circa il trasferimento in sede legislativa. Pertanto dovrebbe entro il corrente mese essere concluso l'esame in sede referente, sempre che non si raggiunga l'accordo unanime per il passaggio in sede deliberante.

Il deputato Stefanelli afferma che l'urgenza del provvedimento si è accentuata a seguito delle recenti iniziative di autorganizzazione della categoria dei rivenditori di stampa periodica, atteso che l'autocontrollo potrebbe sfociare in una censura vera e propria, esercitata da gruppi privati anziché dalla pubblica autorità, ed avente ad oggetto non solo questioni di buon costume, bensì anche posizioni ideologiche e politiche.

Il deputato Felisetti osserva che la proposta di legge n. 1351, per certi aspetti tecnicamente meglio formulata rispetto alle altre due, verrebbe a concentrare il rigore della legge sul rivenditore di periodici che espone immagini offensive del buon costume, nulla disponendo nei confronti degli autori di pubblicazioni intrinsecamente oscene e circa la esposizione delle medesime in altri pubblici esercizi. Tale ingiustificata discriminazione sarebbe accentuata dall'obbligo di considerare l'offesa al pudore in relazione alla particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto.

Il Presidente rinvia quindi all'indomani il seguito dell'esame.

#### **Proposta di legge:**

**Pisicchio ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 922, al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del Ministero di**



grazia e giustizia in servizio nelle sedi centrali e periferiche degli uffici giudiziari (*Parere della I e della V Commissione*) (392).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il sottosegretario Ferioli, richiamate le considerazioni svolte nella seduta del 17 maggio scorso, dichiara che il Governo ha predisposto alcuni emendamenti, tendenti tra l'altro ad attribuire ai commessi un aumento mensile lordo di lire 19.550, ed ai commessi capi di lire 21.000, di ammontare superiore, quindi, a quelli previsti nel testo originario della proposta di legge. I primi tre articoli di questa dovrebbero pertanto essere sostituiti dai seguenti:

#### ART. 1.

Il personale della carriera ausiliaria dipendente dall'amministrazione della giustizia che alla data del 30 giugno 1970 rivestiva le qualifiche di usciere capo o superiori è inquadrato nella qualifica di commesso capo con gli effetti giuridici dalla data di promozione a usciere capo e con decorrenza economica dal 1° luglio 1970.

#### ART. 2.

Il personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria è autorizzato ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre 50 ore mensili per ciascuna unità, in aggiunta a quelle già previste dalle norme in vigore.

#### ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 839.551.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore Patriarca osserva che il nuovo testo proposto dal Governo andrebbe integrato con la previsione di corrispondenti compensi anche per le ore di lavoro straordinario già effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 1972, senza retribuzione.

Il sottosegretario Ferioli osserva che un ulteriore aggravio di spesa richiederebbe di porre insormontabili problemi di copertura.

Il relatore Patriarca insiste, invitando il Governo ad approfondire la questione, atteso che i compensi richiesti per il lavoro svolto nel 1972 rispondono alle legittime aspettative di una categoria troppo spesso indebitamente sacrificata.

I deputati Lospinoso Severini, Coccia e Felisetti si associano alle considerazioni espresse dal relatore.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

In fine di seduta il Presidente comunica che il ministro di grazia e giustizia ha inviato al Presidente della Camera un telegramma per sollecitare l'iter dei disegni di legge di riforma del codice di procedura penale e della parte generale del codice penale. Fa osservare che la Commissione ha già da tempo all'esame il primo provvedimento, mentre il secondo è stato solo di recente assegnato alla Commissione.

Il deputato Coccia propone di invitare il ministro di grazia e giustizia a riferire nella seduta di domani, ai sensi del secondo comma dell'articolo 143 del Regolamento, sullo sciopero della fame svoltosi nei giorni scorsi nel carcere *Regina Coeli* di Roma, nonché sulle cause che lo hanno determinato, atteso che la lentezza dei procedimenti giudiziari, sempre lamentata dai reclusi, non dipende soltanto dalla mancata riforma dei codici, bensì anche da altri fattori, tra i quali, in primo luogo, la maldistribuzione e carenza del personale degli uffici giudiziari.

I deputati Padula, Patriarca e Pietro Riccio si associano.

Il Presidente avverte che la proposta del deputato Coccia verrà sottoposta alla Commissione nella seduta di domani, restando affidato al sottosegretario Ferioli il compito di rappresentare al ministro la opportunità di fornire alla Commissione, eventualmente anche nella seduta di domani, comunicazioni sulle agitazioni recentemente verificatesi negli istituti carcerari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

### Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 15,30. —  
*Presidenza del Presidente CASTELLI.*

#### Disegno e proposte di legge:

Nuove norme per il lavoro a domicilio (2058);

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (926);

Magnani Noya Maria ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561);

Anselmi Tina ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (1663);

(*Parere alla XIII Commissione*).

Su proposta del Presidente Castelli, che sottolinea l'opportunità di approfondire l'esame del testo unificato predisposto da un Comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione lavoro, il Comitato decide di richiedere alla Commissione medesima una proroga del termine fissato per l'espressione del parere.

#### Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 694 del codice della navigazione (*Parere alla X Commissione*) (1851).

Riferisce il deputato Stefanelli, in sostituzione del relatore Riela.

A seguito degli interventi del deputato Asante e del Presidente Castelli, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole, condizionatamente alla soppressione, al secondo alinea dell'articolo unico, delle parole « ed indipendentemente dalla futura destinazione degli immobili ».

#### Proposta di legge:

Cittadini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (*Parere alla XI Commissione*) (1155).

A seguito della relazione del deputato Lospinoso Severini e di un intervento del Presidente Castelli, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole, osservando che ragioni di ordine formale consigliano di sostituire l'articolo unico con il seguente:

« La facoltà di richiedere, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1973, n. 327, la restituzione del fondo può essere esercitata soltanto dai coltivatori diretti che erano proprietari concedenti del fondo stesso al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1973, n. 327 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,10.

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente PRETI*. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Barbi.

### RINVIO DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CIPE PER LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE MONTE- DISON.

Il deputato Raucci esprime una vibrata protesta per l'assenza all'odierna riunione del Ministro Taviani, che pure era stato invitato dalla Commissione bilancio per discutere di una questione di rilevante importanza, quale quella dell'attuazione delle direttive CIPE per la soluzione della questione Montedison.

Il deputato D'Alema ritiene che, di fronte all'atteggiamento tenuto dal Governo, la Commissione debba rinviare il dibattito sulla Montedison, già previsto per la seduta di oggi, invitando il Ministro del bilancio ad intervenire personalmente in Commissione, per affrontare e discutere una questione di estrema delicatezza che investe gravi problemi di politica economica e finanziaria.

Il deputato Di Vagno ricorda che la Commissione bilancio aveva richiesto non già un generico incontro con il Governo, ma un preciso appuntamento con il responsabile del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui assenza (peraltro non giustificata da impegni indilazionabili, quali la convocazione del Consiglio dei ministri, ovvero del CIPE) obbliga la Commissione, proprio per questa inaccettabile mancanza del Ministro, a rinviare la seduta.

Il deputato Barca sottolinea come la Commissione si proponeva di affrontare sulla questione Montedison un dibattito ed un confronto con il Governo, dibattito e confronto che debbono avvenire alla presenza del Ministro competente, data la limitatezza dei poteri assegnati al Sottosegretario.

Il deputato Compagna esprime la preoccupazione di un certo « declassamento » del Parlamento, e della Commissione bilancio in particolare, qualora questioni di tanta rilevanza, quali l'attuazione della delibera CIPE sulla Montedison, fossero discussi in assenza del

Ministro responsabile; sicché ritiene sia preferibile rinviare il dibattito ed invitare il Ministro Taviani a presenziarvi, così come auspica la presenza del Ministro alle sedute che la Commissione dedicherà all'esame del disegno di legge concernente la modifica dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Dopo che il deputato Molè ha prospettato la ipotesi di invitare anche il Ministro delle partecipazioni statali a riferire sulla questione Montedison, il Presidente Preti, premesso di aver ripetutamente fatto presente al Ministro del bilancio l'opportunità di una sua presenza in Commissione, prega il Sottosegretario Barbi di farsi interprete presso il Ministro Taviani della unanime richiesta avanzata in Commissione bilancio e si riserva di prendere gli opportuni contatti per fissare una nuova riunione della Commissione per il dibattito sulle comunicazioni del Governo circa l'attuazione delle direttive CIPE per la soluzione della questione Montedison.

**Disegno di legge:**

**Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (Parere della I Commissione) (1516).**

(Rinvio del seguito dell'esame).

In assenza del relatore Altissimo, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

**Disegno di legge:**

**Norme interpretative dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Parere della XII Commissione) (1721).**

(Rinvio dell'esame).

In assenza del relatore Gava, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MALFATTI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Ruffini e per finanze Alpino.

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Malfatti comunica, in ordine al provvedimento n. 1468 d'iniziativa del deputato Visentini concernente norme per la definizione delle pendenze tributarie, che il Presidente della Camera ha invitato la Commissione a soprassedere all'esame della predetta proposta di legge a seguito degli accordi intervenuti tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera e 51 del Regolamento del Senato, accordi relativi alla precedenza nell'iter alla proposta del Senatore Segnana (n. 558) rispetto alla proposta Visentini in quanto il progetto di iniziativa senatoriale risulta presentato in data antecedente e iscritto prima all'ordine del giorno della Commissione competente del Senato.

**Disegno di legge:**

**Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici (Parere della IX Commissione) (1500).**

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Borghi illustra favorevolmente il provvedimento, richiamando la relazione già svolta in sede referente, e motiva le proposte di modifica da lui avanzate in quella sede.

La Commissione approva quindi senza discussione la modifica all'articolo unico proposta dal relatore, cui si dichiara favorevole il Governo, e che inserisce, prima dell'ultimo capoverso del testo della novella, i seguenti capoversi:

« Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende di cui al comma precedente con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.

Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di opere pubbliche, dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93 ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Proposta di legge:**

**Lo Bello ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costitutiva dell'Isti-**

tuto per il credito sportivo (*Parere della II Commissione*) (1936).

(*Discussione e rinvio con richiesta di parere della I Commissione*).

Il relatore Rende, richiama la discussione avvenuta in Commissione in relazione al provvedimento n. 1716 che facoltizzava l'Istituto per il credito sportivo ad ampliare i limiti nella emissione obbligazionaria, ricorda che era sorta la questione della carenza di cespiti delegabili, ai fini delle garanzie, per i comuni del Mezzogiorno e delle zone depresse. La proposta n. 1936 intende ovviare a tale difficoltà facoltizzando le Regioni a fornire garanzie sussidiarie. Il relatore ritiene sia necessario emendare il testo della proposta esplicitando che le garanzie possono essere anche di tipo fidejussorio ed osserva che è opportuno modificare, con un articolo aggiuntivo, anche l'articolo 6 della legge del 1957 prevedendo che ai comuni delle zone depresse sia riservato almeno il 50 per cento dei finanziamenti e dei contributi.

I deputati Raffaelli e Cesaroni ritengono opportuno acquisire un parere della I Commissione in quanto la materia della fornitura di garanzia è tipica delle legislazioni regionali.

Il Sottosegretario Ruffini ritiene opportuno modificare ulteriormente il testo, rispetto alle proposte del relatore, esplicitando che la facoltà di fornire garanzie, da parte delle regioni, venga subordinata all'adozione di provvedimenti legislativi regionali.

La Commissione adotta quindi, nel principio informatore, e salve le eventuali osservazioni della I Commissione, il seguente testo dell'articolo unico frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Governo.

« L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimeposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cedere, oppure da garanzie sussidiarie e fidejussorie che le Regioni potranno offrire, previa adozione di propri provvedimenti legislativi ».

La Commissione delibera quindi di richiedere alla Presidenza della Camera che su tale testo venga espresso parere dalla I Commissione.

Il relatore propone quindi il seguente articolo aggiuntivo:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5, saranno concessi, almeno nella misura del 50 per cento agli enti locali delle zone depresse carenti di impianti sportivi ».

Il Presidente Malfatti osserva che una norma che fissi percentuali rischia di congelare parte delle disponibilità dell'Istituto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, si riserva di esaminare il predetto emendamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

#### **Proposta di legge:**

**Senatore Alessandrini: Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 433 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1882).**

(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente Malfatti illustra favorevolmente la proposta di legge che eleva da 1 a 5 anni la durata in carica della Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

Senza discussione la Commissione approva gli articoli del provvedimento che votato a scrutinio segreto risulta approvato.

#### **Disegno di legge:**

**Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanonici dovuti dai rivenditori di generi di monopolio (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2055).**

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Borghi illustra favorevolmente il provvedimento ricordando che la remunerazione dei rivenditori di generi di monopolio è calcolata con l'aggio del 6 per cento sulle tariffe dei generi. Sull'ammontare complessivo dell'aggio i rivenditori corrispondono poi all'Amministrazione canoni e sovrac-

canoni, differenziati in percentuale, in funzione delle fasce di introito. Il provvedimento eleva la franchigia e stabilisce nuove percentuali per i canoni e i sovraccanoni. Ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Cesaroni, concordando con il relatore, sollecita il Governo ad informare la Commissione sui progetti di ristrutturazione dell'Azienda del monopolio.

Il deputato Santagati segnala una serie di difetti formali del provvedimento, si riserva di formalizzare emendamenti ove vengano introdotte modifiche di sostanza.

Il Sottosegretario di Stato Alpino presenta a nome del Governo un emendamento soppressivo dell'articolo 3 che contempla norme programmatiche intese alla trasformazione dei canoni e sovraccanoni in tasse di concessioni governative a partire dal 1976 e che formula l'ipotesi del mantenimento dell'esclusiva di vendita.

Il relatore manifesta perplessità sull'emendamento soppressivo del Governo, ricordando che norme simili a quella introdotta dal Senato sono state adottate anche per il provvedimento relativo al settore del sale.

Il deputato Macchiavelli, Santagati e Cesaroni si associano alle considerazioni del relatore.

Il sottosegretario Alpino dichiara di non insistere nella proposta di soppressione dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi gli articoli del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

#### Disegno di legge:

**Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali (1539).**

*(Discussione e approvazione con modificazioni).*

Il relatore Pandolfi, illustra le ragioni del provvedimento che, istituendo a favore dei comuni considerati (in zona franca o fuori della linea doganale o in regime misto) un diritto speciale su generi fiscalmente agevolati, intende compensare i comuni medesimi per la esiguità di attribuzioni di somme che spetterebbero loro ai sensi del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 638.

Si dichiara favorevole all'emendamento preannunciato dal deputato Tarabini, inteso ad estendere la platea imponibile, e preannuncia altri emendamenti intesi a completare

la normativa in discussione onde rendere certi corrispettivi adeguati per i comuni considerati dal provvedimento.

Dopo un intervento del deputato Tarabini, che illustra l'emendamento preannunciato all'articolo 2; del deputato Santagati, favorevole al disegno di legge ed agli emendamenti preannunciati; del deputato Pellicani che, favorevole al provvedimento e alle proposte modifiche, raccomanda al Governo di predisporre gli opportuni strumenti in vista del termine di scadenza del regime di zona franca, il Sottosegretario di Stato per le finanze Alpino dichiara di accogliere gli emendamenti preannunciati.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge modificando, su iniziativa del deputato Tarabini, l'articolo 2 con la sostituzione, al secondo comma, delle parole « e sui liquori ed acquaviti introdotti dall'estero » con le parole « e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pellicceria, pelletterie ed articoli di abbigliamento ».

Modifica quindi l'articolo 4, su iniziativa del relatore Pandolfi, aggiungendo al secondo comma le parole:

« Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto »;

ed aggiungendo, dopo il primo comma dell'articolo 5, il seguente comma:

« Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al primo comma ».

I rimanenti articoli non subiscono modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### Proposta di legge:

**Pisoni ed altri: Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (Modificato dal Senato) (Parere della XI Commissione) (655-B).**

*(Discussione e approvazione con modificazioni).*

Il relatore Pandolfi ricorda che, esaminando il provvedimento in « prima lettura », la

Commissione finanze e tesoro della Camera aveva limitato al biennio la proroga della legge relativa alle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale, in considerazione sia del principio generale contenuto nella legge delega per la riforma tributaria che prevede la trasformazione eventuale delle agevolazioni fiscali vigenti (ove non contrastino con la programmazione) in contributi anche sotto forma di buoni d'imposta (materia questa da disciplinarsi con apposito decreto delegato da emanarsi entro il 1° ottobre '73) sia del fatto che i decreti già emanati in materia di bollo, registro, imposte ipotecarie e catastali (per le quali imposte e tasse la legge base del provvedimento in discussione, 14 novembre 1962, n. 1610, prevede agli articoli 2, 4, penultimo comma, e 5, esenzioni agevolative) si richiamano, per i termini delle esenzioni ed agevolazioni vigenti al 31 dicembre 1972, sia all'articolo 9 della legge delega, sia (nel caso del registro, con l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e nel caso delle ipotecarie e catastali con l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635) alla formula « non oltre il 31 dicembre 1974 ». Il relatore ricorda che la Commissione giustizia del Senato, modificando il testo della Camera, ha prorogato invece i termini a tutto il 1977. Il relatore ritiene, per le ragioni di raccordo con la riforma già esposte, che sia necessario fissare il termine del 31 dicembre 1974, adottando non già la forma della « novella » precedentemente approvata dalla Camera, ma la modifica, con data esplicita, al testo pervenuto dal Senato.

Dopo che il deputato Santagati ha manifestato favorevole avviso ai termini di proroga adottati dal Senato e che il deputato Cesaroni ha invece manifestato consenso col relatore, dichiarando che la sua parte è assolutamente contraria a deroghe anche minuscole ai principi della riforma in materia di esenzioni, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, dichiara di concordare con le osservazioni del relatore e di essere favorevole all'emendamento dal relatore stesso preannunciato.

La Commissione modifica quindi l'articolo unico del testo ritrasceso dal Senato sostituendo le parole « entro il 31 dicembre 1977 » con le parole « entro il 31 dicembre 1974 ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### Disegno di legge:

**Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (1613).**

(Discussione e approvazione).

Il relatore Borghi illustra favorevolmente il provvedimento che sana alcune delle più vistose sperequazioni in materia di trattamento del personale del lotto.

Si dichiarano favorevoli al provvedimento i deputati Cesaroni e Macchiavelli e, dopo aver segnalato imprecisioni formali del testo, il deputato Santagati.

Approvati senza modifiche gli articoli, il provvedimento viene votato a scrutinio segreto ed approvato nel testo trasmesso dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente MALFATTI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Alpino; per il tesoro Ruffini.

#### Proposta di legge:

**Senatori Baldini ed altri: Agevolazioni fiscali all'Amministrazione provinciale di Modena per l'assunzione dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dalla Società per azioni « Società emiliana ferrovie tranvie automobili (SEFTA) (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della II e della V Commissione) (1715).**

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Rende la Commissione delibera all'unanimità, presenti i rappresentanti di tutti i gruppi, e consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

#### Disegni di legge:

**Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze (1611);**

**Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna (Parere della XI Commissione) (1690).**

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Sanza, illustrando congiuntamente i disegni di legge, ricorda che la ragione che li motiva è determinata dal fatto

che le partecipazioni ai due istituti, espresse in sovvenzioni in conto corrente, costituiscono un aggravio per le operazioni a medio termine. Si chiede quindi una modifica alla legislazione vigente nel senso di facultizzare gli istituti all'emissione di obbligazioni.

I deputati Cesaroni e Raffaelli ritengono necessario si acquisisca il parere della I Commissione.

Il Presidente Malfatti osserva che la materia dell'autorizzazione ad emettere obbligazioni non attiene alla competenza delle Regioni e che pertanto, nel caso di specie, non appare necessario un parere della I Commissione. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, auspica una sollecita definizione dei provvedimenti a fronte delle difficoltà operative dei due istituti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente MALFATTI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino.

##### Disegno di legge:

**Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie (Parere alla X Commissione) (1998).**

*(Conflitto di competenza - Richiesta di assegnazione in competenza primaria).*

Su proposta del Presidente Malfatti la Commissione delibera all'unanimità di rivendicare la competenza primaria sul provvedimento n. 1998 che ha natura esclusivamente fiscale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

## DIFESA (VII)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

##### Disegni di legge:

**Estinzione dell'ente perpetuo «fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann» e**

**devoluzione dei residui beni alla «Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (2062).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Sobrero illustra favorevolmente il disegno di legge, che, trattandosi di articolo unico, al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

##### Disegno di legge:

**Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della difesa (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (2063).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Sobrero illustra favorevolmente il disegno di legge, che, trattandosi di articolo unico, al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

##### Proposta di legge:

**Buffone ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico (197).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore de Meo si richiama alla relazione svolta in sede referente, raccomandando l'approvazione della proposta di legge con l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione Bilancio in materia di copertura.

Il Sottosegretario Lattanzio si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, proponendo alcune modifiche agli organici previsti dall'articolo uno. La Commissione approva con le modifiche proposte dalla Commissione bilancio e dal Sottosegretario Lattanzio gli articoli della proposta di legge, che al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

##### Disegno di legge:

**Soppressione dell'Orfanotrofio della marina militare di Napoli (1746).**

*(Discussione e approvazione).*

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, si richiama alla relazione svolta in sede referente, proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato D'Auria richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che l'assi-

stenza alle orfane nubili che l'Andrea Doria somministrerà sia migliore di quella assicurata dall'orfanotrofio della marina militare e, in tal senso, presenta il seguente ordine del giorno, accolto dal Governo:

« La Commissione Difesa,

nel votare il disegno di legge n. 1746 per la soppressione dell'orfanotrofio della marina militare a Napoli,

impegna il Governo

ad impartire opportune disposizioni perché l'Istituto " Andrea Doria " indipendentemente dalla consistenza del patrimonio recepito dal soppresso orfanotrofio della marina militare assicuri la continuità dell'assistenza migliorando le attuali prestazioni ».

(0/1746/1/7)

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge, che, al termine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

#### Proposte di legge:

**Rognoni e Beccaria:** Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, per la parte relativa ai ruoli del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico delle trasmissioni (1496).

(Esame e rinvio).

Il relatore Vaghi illustra ampiamente e favorevolmente la proposta di legge, con cui si modificano i ruoli del servizio tecnico del genio, sottolineando l'aspetto equitativo del provvedimento, soprattutto in relazione alla corrispondenza tra funzioni e gradi, che finalmente si realizzerebbe. Ritiene, tuttavia, che sia opportuno che la Commissione rinvii il seguito dell'esame della proposta di legge, anche in relazione alla discussione dei provvedimenti di carattere generale preannunciati dal Governo.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

#### Proposta di legge:

**Bologna:** Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (1977).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Bova illustra favorevolmente la proposta di legge, con cui si attribuisce la stessa anzianità ai sottotenenti dei carabinieri, che provengono dall'accademia militare, dagli ufficiali di complemento e dai marescialli in servizio permanente. Ne raccomanda l'approvazione, proponendo la richiesta di trasferimento alla propria sede legislativa.

Intervengono nella discussione i deputati Bologna, Angelini, de Meo, Maina ed il Sottosegretario Lattanzio.

La Commissione, all'unanimità, favorevole il rappresentante del Governo, accoglie la proposta del relatore di chiedere alla Presidenza il trasferimento della proposta di legge alla propria sede legislativa.

#### Disegno di legge:

**Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie (2020).**

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Bodrito illustra favorevolmente il disegno di legge, proponendo che la Commissione ne chieda il trasferimento alla propria sede legislativa.

Il deputato Angelini, a nome del gruppo comunista, si dichiara favorevole al disegno di legge, ma richiama il problema del trattamento ammissione per servizio.

La Commissione, all'unanimità, favorevole il rappresentante del Governo, accoglie la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

#### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Scalfaro.



**Disegno e proposte di legge:**

**Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (Modificato dal Senato) (304-B);**

**Raicich ed altri: Provvedimenti urgenti per il personale della scuola (2047);**

**Salvatori: Norme per il conferimento del ruolo *ad personam* ai docenti delle scuole secondarie statali abilitati, in servizio, con nomina a tempo indeterminato e non licenziabili (1750);**

**Pandolfo ed altri: Provvedimenti urgenti per il personale della scuola (2116).**

*(Seguito e conclusione dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo 6 viene approvato senza modificazioni nel testo del Senato. La Commissione approva quindi i seguenti articoli 6-bis e 6-ter proposti dal Governo:

**ART. 6-bis.**

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui all'annessa tabella.

Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per l'espansione scolastica.

A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza della Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della 13<sup>a</sup> mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica.

L'ammontare netto dell'indennità di servizio all'estero, dell'assegno di sede e delle analoghe indennità ed assegni per il personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o riduzioni in relazione alla situazione di famiglia, è ridotto mensilmente di un importo corrispondente a quello mensile netto dell'assegno pensionabile di cui al presente articolo.

**ART. 6-ter.**

In relazione a quanto disposto dal precedente articolo nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e la legge 9 aprile 1953, n. 310.

Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162 e l'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l'articolo 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335 e la legge 11 novembre 1971, n. 1094, sono abrogati.

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 1973.

La Commissione approva altresì la seguente tabella proposta dal Governo:

TABELLA

CATEGORIE DI PERSONALE	Parametri	Assegno annuo	
Personale ispettivo e direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato; direttori didattici; professori dei ruoli A) e B) degli istituti e scuole di istruzione secondaria; professori di 1°, 2°, 3° e 4° ruolo degli istituti di istruzione artistica; personale amministrativo dei conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie di arte drammatica e di danza.	609	1.440.000	
	535		
	530		
	Insegnanti di ruolo C) ed equiparati; maestri elementari ed equiparati.	443	1.300.000
		430	
		426	
		397	1.055.000
		387	
		341	
		307	
	Personale non insegnante della carriera di concetto e categorie equiparate.	257	950.000
		243	770.400
		208	
190		1.055.000	
307			
Personale non insegnante della carriera esecutiva e categorie equiparate.	243	770.400	
	208	720.000	
	165	1.055.000	
	370		
Personale non insegnante della carriera ausiliaria e categorie equiparate.	297	741.000	
	255		
	218	950.000	
	178		
	160		
Personale non insegnante della carriera ausiliaria e categorie equiparate.	245	741.000	
	213		
	183	600.000	
	163		
Personale non insegnante della carriera ausiliaria e categorie equiparate.	143	950.000	
	140		
	178	720.000	
	165		
Personale non insegnante della carriera ausiliaria e categorie equiparate.	143	600.000	
	133		
	113		

A seguito degli emendamenti accolti la Commissione approva l'articolo 7 nel testo del Senato sopprimendone l'ultimo comma.

Accogliendo un emendamento del Governo che aggiunge un comma secondo all'articolo 8, la Commissione approva quest'ultimo nella seguente formulazione:

#### ART. 8.

Al personale, di cui alla presente legge, che verrà collocato a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

Al personale docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° maggio al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 5.

La Commissione approva senza modificazioni gli articoli 9 e 11 nel testo del Senato. A seguito degli articoli aggiuntivi proposti dal Governo ed approvati in precedenza, la Commissione sopprime l'articolo 12. La Commissione approva senza modificazioni nel testo del Senato gli articoli 13, 14 e 16.

Accogliendo un emendamento del Governo la Commissione approva l'articolo 17 nella seguente formulazione:

#### ART. 17.

All'onere derivante dal precedente articolo 6-bis, valutato in lire 467 miliardi annui, si provvede per la quota relativa all'anno finanziario 1973 con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione riprende l'esame delle parti dell'articolo 3 accantonate nella seduta di ieri. Vengono respinti due emendamenti, rispettivamente al secondo e al terzo comma, del deputato Tedeschi: vengono accolti alcuni emendamenti del relatore Spittella. A seguito di tali emendamenti la Commissione

approva l'articolo 3 nella seguente formulazione:

#### ART. 3.

Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie.

A partire dal 1° gennaio 1976 si procederà, gradualmente, in armonia con l'organizzazione dei servizi, al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

Con la medesima decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i ruoli del personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica.

I provvedimenti delegati relativi alle misure previste per il personale di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975.

Gli effetti economici e il conseguente onere finanziario verranno distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio 1976 per il 50 per cento e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

La Commissione passa all'articolo 5. Tale articolo viene approvato nel testo del Senato ad eccezione del punto 7) che viene ripristinato nel testo a suo tempo approvato dalla Camera in prima lettura.

I deputati Giannantoni e Spitella presentano due articoli aggiuntivi, di contenuto analogo, relativi al tema della immissione al ruolo. Il Presidente Gui esprime riserve sulla ammissibilità dei due emendamenti in relazione all'articolo 70 del Regolamento, poiché essi, pur ricollegandosi a materia trattata nelle tre proposte di legge abbinata al disegno di legge, non sembrano legate da un sufficiente nesso di consequenzialità alle modifiche introdotte dal Senato al testo del disegno di legge preso come testo base. Fa inoltre presente che, essendo tanto più la Commissione riunita in sede referente, sono da evitare questioni regolamentari che potranno invece essere affrontate e risolte nel modo più opportuno da parte dell'Assemblea. Invita perciò i proponenti a non insistere sugli emendamenti in questione che potranno essere ripresentati in Assemblea; in quella sede, del resto, resterebbe sempre aperta l'alternativa di un eventuale sganciamento delle tre proposte di legge dal provvedimento governativo, al fine di una loro approvazione separata da parte dell'Assemblea o, se del caso, da parte della stessa Commissione a cui fosse dato di esaminarle in sede legislativa. I proponenti accedono all'invito del Presidente, riservandosi la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

La Commissione dà quindi incarico al deputato Spitella di riferire all'Assemblea.

Il deputato Bini comunica che riferirà in Assemblea come relatore di minoranza.

La Commissione delibera di richiedere che i relatori siano autorizzati a riferire oralmente. Il Presidente Gui nomina il Comitato dei nove che risulta così composto: Gui, Presidente, Spitella, relatore di maggioranza, Bini, relatore di minoranza, Buzzi, Giordano, Lindner, Tedeschi, Vitali, Castiglione, Nicosia, Mazzarino e Pandolfo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici La Penna e Russo Vincenzo.

#### Proposta di legge:

**Senatori Sammartino ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della V, della VIII e della XIV Commissione) (1447).**

(Seguito dell'esame e conferma della richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Morini e del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici La Penna, dopo interventi dei deputati Piccone, Padula e Botta, la Commissione approva i seguenti emendamenti.

« All'articolo 2 dopo la parola: comprendere, inserire la parola: esclusivamente ».

« Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna i fondi alle regioni, le quali provvedono alla approvazione dei progetti ed alla concessione del contributo agli enti ospedalieri interessati.

I fondi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono assegnati alle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per assicurare l'ulteriore fabbisogno finanziario, maggiorato del trenta per cento, necessario per il completamento delle opere previste dai programmi di intervento di cui all'articolo 1.

Le residue disponibilità vengono assegnate alle altre regioni esclusivamente per il completamento delle opere iniziate e pro-

porzionalmente al numero degli abitanti di ciascuna Regione ».

« *Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

Una quota pari al 10 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione per i completamenti di edilizia universitaria ospedaliera e su richiesta delle regioni interessate ove ricorrano particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie ».

« *Sopprimere l'articolo 5 ».*

« *All'articolo 6, dopo le parole: 1° luglio 1971, inserire le parole: sono prorogati al 31 dicembre 1974 e ».*

La Commissione delibera quindi di trasmettere per il parere alla Commissione affari costituzionali il testo così modificato della proposta e di confermare la richiesta di assegnazione in sede legislativa già precedentemente decisa.

#### Disegno e proposte di legge:

**Ulteriore finanziamento dei lavori di sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (Parere della II e della V Commissione) (1588);**

**Lombardi Giovanni ed altri: Interventi per la prosecuzione delle opere per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (Parere della V Commissione) (2010);**

**Shoarina ed altri: Completamento della idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante-canali di Brondolo e di Valle (Parere della V e della VI Commissione) (1810).**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Giovanni Lombardi riferisce favorevolmente anche sulle proposte di legge nn. 2010 e 1810, che la Commissione ha deciso nella precedente seduta di esaminare congiuntamente al disegno di legge n. 1588, sottolineando in particolare l'importante funzione che il collegamento idroviario è in grado di svolgere ai fini di una notevole riduzione dei costi di trasporto di determinati tipi di merci, di un conseguente accrescimento della competitività del sistema dei trasporti del nostro paese rispetto agli altri Stati europei, dell'aprestamento di più adeguate comunicazioni con il Mezzogiorno e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo e infine del contenimento di alcuni caratteristici squilibri territoriali. Rilevata l'urgenza di completare opere già in

parte realizzate, altrimenti destinate a rimanere inutilizzate o solo parzialmente utilizzate e quindi anche esposte al rischio di un rapido deterioramento, l'onorevole Lombardi passa ad una dettagliata analisi degli aspetti tecnici che caratterizzano i due canali navigabili nonché dei singoli articoli delle due proposte, richiamando in particolare l'attenzione della Commissione sul più congruo riparto tra Stato ed enti locali dell'onere finanziario relativo alla costruzione di canali navigabili di seconda classe previsto dalla proposta n. 2010, nonché sull'entità della spesa prevista dalla proposta n. 1810, a suo avviso insufficiente a consentire la realizzazione delle opere previste.

Il deputato Busetto rinnova la proposta già da lui formulata nella precedente seduta di chiedere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 72 del regolamento della Camera, che il disegno e le proposte di legge in oggetto vengano assegnate all'esame delle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti). Scopo della sua richiesta, che non intende comunque rappresentare un precedente giacché la demarcazione di competenza tra le due Commissioni in materia di infrastrutture di trasporto non può non essere valutata caso per caso, in relazione alle esigenze che di volta in volta si manifestano, è quello di consentire un'ampia e approfondita verifica preliminare dell'utilità del collegamento idroviario nel più ampio contesto di una organica politica dei trasporti e delle competenze spettanti alle regioni in materia di pianificazione economica e dell'assetto territoriale, nonché dell'esigenza di uno sviluppo contestuale della rete idroviaria del paese e di eventuali priorità. Questo lo spirito della sua proposta, che si rammarica non sia stata esattamente compresa da taluni nella precedente seduta, e che tanto più si giustifica in quanto non vi è stata finora in sede parlamentare alcuna approfondita discussione sui problemi e le prospettive della navigazione interna nel nostro paese.

Il relatore Giovanni Lombardi, premesso che l'esigenza di un esame globale a Commissioni riunite delle prospettive di sviluppo del settore dei trasporti nel quadro della politica di programmazione lo ha sempre trovato sensibile e che nella sua introduzione si è sforzato di dare una giustificazione di più ampio respiro alle proposte in esame; alla luce anche dell'esigenza di un più intenso interscambio fluviomarittimo tra nord e sud, si rimette alla Commissione circa la proposta di un esame a Commissione riunite del disegno e delle proposte di legge, auspicando che si

consenta in ogni caso una loro rapida approvazione, trattandosi di opere già avviate nel quadro delle linee di sviluppo adombrate per il settore idroviario dal piano Pieraccini.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Vincenzo Russo contesta che non si sia mai discusso in sede parlamentare il problema generale dei collegamenti idroviari, tanto è vero che le proposte in esame si inseriscono nel quadro di interventi delineato nel primo piano economico quinquennale, la cui completa ed organica realizzazione non è possibile nell'immediato a causa di difficoltà di ordine finanziario. È certamente legittima l'esigenza sollevata dall'onorevole Busetto di una attenta e approfondita valutazione delle priorità nel quadro generale della politica dei trasporti e in quello più specifico delle infrastrutture idroviarie: ritiene per altro che la sede più idonea per un simile vaglio di tipo programmatico, anche per le sue interconnessioni con la tematica della difesa del suolo, sia proprio quella della Commissione lavori pubblici, salvo eventualmente riconsiderare in un successivo momento l'opportunità di un distinto, ulteriore approfondimento della problematica emersa a Commissioni riunite.

Il deputato Olivi ribadisce la sua opposizione alla proposta di un esame a Commissioni riunite, ritenendo che il ritardo inevitabilmente che ne seguirebbe si tradurrebbe, di fatto, in un affossamento del disegno di legge.

Il deputato Padula ritiene quanto meno anomalo che la richiesta di esame a Commissioni riunite provenga dalla Commissione competente in via primaria. Gli sembra pertanto più opportuno rinviare ogni decisione sulla proposta dell'onorevole Busetto in attesa di conoscere le decisioni formali assunte al riguardo dalla Commissione trasporti.

Il deputato Ferrari aderisce alla proposta dell'onorevole Padula e preannuncia che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione sulla proposta formulata dall'onorevole Busetto qualora la stessa venga posta immediatamente ai voti.

Il deputato Todros si associa alla proposta di rinviare ad altra seduta la decisione sulla proposta Busetto, al fine di non pregiudicare una richiesta che si propone in realtà di accelerare i tempi dell'esame in vista di una assegnazione in sede legislativa che non sarebbe altrimenti concepibile in assenza di una approfondita e organica valutazione dell'intero problema delle infrastrutture idroviarie.

La Commissione delibera quindi di rinviare ad altra seduta la decisione sulla proposta dell'onorevole Busetto.

#### Disegno di legge:

**Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (Parere della II, della V e della VIII Commissione) (1865).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Vincenzo Russo, invita l'onorevole Todros a sciogliere in senso positivo la riserva espressa nella precedente seduta nei confronti della proposta di assegnazione in sede legislativa del disegno di legge. Precisa che lo stanziamento integrativo si è reso necessario per il notevole costo dell'area su cui si è deciso di ubicare la nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze e per l'aumento dei prezzi verificatosi dal 1966 ad oggi.

Il deputato Todros giudica insufficienti e contraddittori i chiarimenti forniti dal Governo, che non è in realtà in grado di dare alcuna seria assicurazione sui prevedibili tempi di esecuzione dell'opera e sullo stesso importo del progetto, non essendosi a tutt'oggi ancora riunita la commissione giudicatrice del concorso nazionale bandito per la sua elaborazione. In queste condizioni, non essendo possibile valutare in modo attendibile la congruità dello stanziamento integrativo, il gruppo comunista non può dare l'assenso alla richiesta di assegnazione in sede legislativa.

La Commissione prosegue pertanto nell'esame del disegno di legge in sede referente.

Il relatore Ascari Raccagni precisa che il prezzo di 709 milioni pagato per l'acquisto dell'area, risultata di proprietà del comune di Firenze, in seguito anche ad un parere dell'Avvocatura di Stato, risulta dalla somma di 400 milioni corrisposti al comune e di 309 milioni erogati al commissariato della GIL in corrispettivo di un edificio esistente sulla stessa area. Precisa altresì che la commissione giudicatrice è stata costituita con decreto ministeriale del marzo 1973, mentre il bando di concorso per il progetto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1971 e prevedeva un termine, per la presentazione dei progetti, di 240 giorni.

Il deputato Tani precisa che la posizione del gruppo comunista vuol essere di stimolo ad una sollecita esecuzione dell'opera. Ma non gli sembra serio approvare con urgenza un disegno di legge integrativo di un precedente finanziamento quando non è pensabile un prossimo inizio dei lavori e non è neppure

determinabile con esattezza il maggiore onere richiesto dalla realizzazione dell'opera.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente Degan rinvia ad altra seduta le repliche del relatore e del Governo.

#### Proposta di legge:

**Cervone ed altri: Assistenza gratuita ai danneggiati da pubbliche calamità per le pratiche tendenti ad ottenere contributi per il ripristino dei fabbricati di abitazione (Parere della IV e della VI Commissione) (1186).**

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Cabras, la Commissione delibera all'unanimità, con l'assenso del Governo, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente Degan avverte che inoltrerà la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso dei rappresentanti dei gruppi non presenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## TRASPORTI (X)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i Trasporti e l'Aviazione civile Giglia e Valiante.

#### Disegno di legge:

**Costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma-Fiumicino (Parere della V e della VI Commissione) (802).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Merli riferisce sui lavori del Comitato ristretto che ha elaborato un testo unificato sul quale, stante l'ampio consenso dei gruppi, ritiene che possa essere proposto il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Poli dichiara che il gruppo del PSDI non intende dare l'assenso al trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Guerrini, sottolineata la posizione del gruppo socialdemocratico, evidenzia la frattura della maggioranza su un problema che ha tanto occupato la Commissione e sul quale l'opinione pubblica è profondamente sensibilizzata; esprime, quindi, la propria perplessità per l'impossibilità di proce-

dere speditamente unicamente per l'esistenza di divergenze all'interno della maggioranza.

Il deputato Poli, sottolineata la legittimità formale e regolamentare della posizione assunta dal gruppo del PSDI, osserva che le perplessità che impediscono attualmente di acconsentire alla sede legislativa sono di ordine puramente tecnico, riferibili unicamente al provvedimento in esame e che, comunque, non mancano le opportune soluzioni per superarle.

Il deputato Fioriello, manifestata sorpresa per la posizione del gruppo socialdemocratico, ricorda la genesi del nuovo testo scaturito da vari mesi di lavoro dall'apposito Comitato ristretto nel quale, per altro, il gruppo del PSDI non ha espresso una posizione divergente dagli altri gruppi della maggioranza. Il nuovo testo è frutto di una collaborazione e discussione di tutti i gruppi per cui la nuova posizione socialdemocratica non può essere giudicata come una divergenza meramente tecnica ma piuttosto come un fatto politico di ampia rilevanza. In tale maniera viene vanificato tutto il lavoro del Comitato ristretto e si deve, altresì, prendere atto che la posizione del Governo in seno al Comitato non rappresentava la maggioranza nella sua organicità, ma solo una parte di essa, per cui è ora necessario verificare il grado di rappresentatività dei gruppi di maggioranza nel Governo.

Il deputato Poli ricorda che già in sede di Comitato ristretto manifestò delle perplessità che non mancherà di mettere in risalto nel prosieguo della discussione.

Il deputato Guglielmino rileva che ci si trova di fronte ad un chiaro dissenso del PSDI che impedisce di proseguire con proficuità l'esame del provvedimento.

Il deputato Marino esprime riserve di carattere politico e tecnico sulla posizione socialdemocratica ed auspica che si continui rapidamente nella discussione di merito nella sede referente.

Il Sottosegretario Valiante sottolinea che in seno al Governo esiste pieno accordo sul provvedimento; in realtà, non viene criticato l'indirizzo politico di esso, ma solo qualche aspetto tecnico che, per altro, può essere superato attraverso il proseguimento della discussione in sede referente del disegno di legge la cui urgenza è stata ormai ripetutamente rappresentata anche in sede di Comitato ristretto.

Proseguendo nella discussione di merito il relatore Merli rileva che le modifiche apportate al testo originario, sulla base di un am-

pio accordo emerso in Comitato ristretto e con il consenso del Governo, si improntano ai seguenti principi: visione unitaria dei problemi aeroportuali della capitale; gestione unitaria; cessazione degli appalti dei servizi concernenti le condizioni di volo.

Conclude dichiarandosi favorevole al nuovo testo pur preannunciando la propria disponibilità ad eventuali emendamenti tecnici.

Il deputato Korach, premessa l'importanza e urgenza del provvedimento, ricorda le critiche avanzate a suo tempo dal gruppo comunista all'attuale gestione dell'aeroporto « Leonardo da Vinci », caratterizzata dalla pluralità e frammentarietà delle competenze, per cui si dichiara favorevole all'accoglimento del principio della unitarietà della gestione. Esistono, per altro, ancora degli aspetti da chiarire, quali: il collegamento con gli enti locali, che deve esistere anche nella fase della progettazione, e il relativo coordinamento di questo momento con quello della gestione; la sistemazione del personale dipendente dalle attuali aziende appaltatrici; il controllo della società concessionaria su tutte le spese concernenti l'aeroporto di Fiumicino; il metodo di agevolazione sui diritti aeroportuali concesso alla compagnia di bandiera che impedisce una corretta impostazione e comprensione del bilancio della società concessionaria.

Conclude manifestando perplessità per il ritardo dei tempi di discussione di un provvedimento governativo per opera di un gruppo di maggioranza la cui azione, pertanto, ha una rilevanza politica e non già meramente tecnica.

Il deputato Foscarini ricorda la genesi del nuovo testo, profondamente diverso dal testo originario, per cui domanda, sulla base della posizione assunta dal gruppo del PSDI, su quale testo può svolgersi l'esame del provvedimento.

Il deputato Guerrini ritiene inopportuna la prosecuzione dell'esame in sede referente poiché non può essere accettato il metodo di una maggioranza che non esprime una posizione omogenea su un testo concordato con il Governo e, attraverso un artificio regolamentare, maschera la propria divergenza sostanziale sul merito del provvedimento. Ricorda, peraltro, di essere favorevole all'immediato passaggio alla sede legislativa.

Il deputato Poli ribadisce che la posizione del gruppo socialdemocratico non ha un valore politico generale; peraltro, data la rilevanza del disegno di legge, è necessario approfondire taluni aspetti di carattere tecnico quali il trasferimento di un patrimonio rilevante

dello Stato ad una società nella quale è prevista una partecipazione statale solo del 51 per cento: in tale maniera non è sufficientemente garantita la posizione dello Stato il quale deve, invece, sottoscrivere tutto il capitale. Non esiste, inoltre, sufficiente garanzia sul tipo di gestione che si realizzerà nel complesso aeroportuale la cui rilevanza trascende i confini strettamente locali; esiste, poi, una insicurezza per la sistemazione del personale attualmente impegnato negli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino.

Conclude rilevando che su questi aspetti si debba ancora discutere ponderatamente.

Il deputato Marino nel confermare che il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'impostazione di fondo del nuovo testo chiede alcuni chiarimenti in merito alla specificazione degli aeroporti rientranti nel sistema aeroportuale romano, anche per quanto concerne eventuali costruendi aeroporti, e alla soluzione adottata per il personale impiegato negli aeroporti.

Conclude sottolineando l'importanza e urgenza del provvedimento.

Il deputato Belci ritiene opportuno continuare nella discussione al fine di superare i problemi non ancora risolti e prospetta, altresì, l'eventualità, dato l'ampio consenso esistente in Commissione, di una discussione in sede redigente.

Il Sottosegretario Valiante rileva la sostanziale concordanza emersa in Commissione sul nuovo testo. Sottolinea che con esso non si attua alcun trasferimento del patrimonio dello Stato ma solo un trasferimento della relativa gestione e che, invece, viene attuato un nuovo tipo di gestione inteso a realizzare una maggiore funzionalità ed economicità dei servizi. Per quanto riguarda la posizione degli enti locali, la cui presenza è prevista a partire dal momento della gestione, è disponibile ad eventuali suggerimenti pur rilevando che è intenzione ferma del Governo di non intraprendere alcuna opera senza conoscere preventivamente l'orientamento degli enti locali. Il Governo è, altresì, disponibile a recepire suggerimenti in materia di sistemazione del personale, di direzione unitaria di tutte le spese inerenti l'aeroporto « Leonardo da Vinci », di struttura e funzionamento della società concessionaria.

Il deputato Poli si riserva, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, di far conoscere l'ulteriore posizione del gruppo socialdemocratico.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.



**Disegno di legge:**

**Ripristino ed armamento del panfilo « Elettra »**  
(*Parere della V e della VII Commissione*) (924).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Bargellini riferisce favorevolmente sul provvedimento.

Il deputato Baldassari esprime talune perplessità per l'entità della spesa implicata dal provvedimento che può essere, invece, utilmente utilizzata verso settori in questo momento particolarmente bisognosi di aiuto pubblico; chiede, poi, chiarimenti circa il prevedibile costo di esercizio del panfilo.

Il deputato Piccinelli si dichiara favorevole al disegno di legge e propone un rinvio per consentire al Governo di rispondere ai chiarimenti richiesti.

Il deputato Baghino ricorda l'opportunità di sottolineare, con il disegno di legge in esame, la partecipazione italiana al progresso tecnologico.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.**

Al termine della seduta il deputato Piccinelli chiede che il disegno di legge n. 802 sulla nuova aerostazione dell'aeroporto « Leonardo da Vinci » sia messo all'ordine del giorno della prossima seduta al fine di chiarire se può essere chiesto il suo trasferimento alla sede legislativa, ovvero se occorre proseguire nell'esame in sede referente.

Il deputato Guglielmino chiede che il Governo comunichi l'attuale stato del secondo piano decennale delle ferrovie.

Il Sottosegretario Giglia si dichiara disponibile a riferire al più presto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente* CATELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia.

**Disegno di legge:**

**Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** (*Parere della XIII Commissione*) (1532).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue nella discussione del provvedimento.

Il deputato Piccinelli ricorda la posizione favorevole del gruppo democristiano sul disegno di legge il quale, però, necessita di una differente strutturazione incentrata sulle finalità, gli organi e le entrate dell'opera di previdenza delegando, poi, la parte concernente la misura delle prestazioni dell'ente che in tal modo viene a godere di maggiore autonomia.

Il Sottosegretario Giglia prospetta la possibilità di un breve rinvio per elaborare, di intesa con i vari gruppi politici, un articolato che consenta all'ente di funzionare con la maggiore snellezza possibile alla luce anche delle dichiarazioni del deputato Piccinelli e dei contatti intercorsi con le organizzazioni sindacali.

Il deputato Carri nel manifestare preoccupazione per l'ulteriore rinvio della discussione di un disegno di legge che è stato a suo tempo concordato con le organizzazioni sindacali, ribadisce l'esigenza di una riforma organica di tutto il sistema previdenziale; manifesta sorpresa per la proposta del deputato Piccinelli di dare al provvedimento una veste di statuto mentre è disponibile per sopprimere la parte concernente le prestazioni dell'ente. Conclude auspicando che il rinvio non ritardi ulteriormente l'iter di approvazione del disegno di legge.

Il deputato Baghino non si oppone ad un breve rinvio qualora esso sia un mezzo per accelerare, attraverso le opportune intese fra Governo e gruppi politici, l'iter di approvazione del provvedimento pur riservandosi di presentare in sede opportuna taluni emendamenti. Ritiene inoltre che gli accordi intercorsi con i sindacati non possono essere vincolanti per l'operato della Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

**AGRICOLTURA (XI)****IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* TRUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alesi.

**Proposta di legge:**

**Cittadini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (Parere della IV Commissione) (1155).**

(Esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

Il relatore Ciaffi dopo aver ricordato i precedenti della questione in esame manifesta le sue perplessità sull'approvazione della proposta di legge che, se avesse un effetto retroattivo, danneggerebbe i coltivatori diretti concedenti per tutti quei rapporti contrattuali già conclusi. Una legge invece che non si proponesse soltanto fini interpretativi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, porrebbe problemi delicati alterando il principio ormai consolidato della prevalenza del coltivatore diretto, anche se proprietario, e creando comunque una sperequazione di trattamento nell'ambito di una stessa categoria.

Il deputato Cittadini nella sua qualità di proponente spiega, a sua volta, quali sono stati i motivi che lo hanno indotto a presentare la presente proposta di legge che tende ad ovviare alle conseguenze che, soprattutto in futuro, si potrebbero avere da una inesatta interpretazione giurisprudenziale della legge n. 327 del 1963.

Dopo una discussione nella quale intervengono i deputati Bortolani e Schiavon, favorevoli ad un approfondimento della materia per evitare il rischio di soluzioni errate e i deputati Bardelli e Macaluso, favorevoli ad una soluzione che non pregiudichi i rapporti ancora pendenti, il relatore, che ribadisce la esigenza di salvaguardare i proprietari coltivatori diretti e il Sottosegretario Alesi che manifesta perplessità sulla legittimità costituzionale di una diversità di trattamento, prima e dopo la entrata in vigore della legge, per una stessa categoria, la Commissione, dopo avere respinto la proposta del deputato Tassi di chiedere il parere alla I Commissione, decide di nominare un Comitato ristretto con il compito di approfondire la materia in esame al fine di pervenire ad una soluzione giuridicamente corretta ed equa. Se si raggiungerà un accordo si potrà chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

**Disegno e proposte di legge:**

**Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978);**

**Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367);**

**Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);**

**Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868); (Parere della I e della V Commissione).**

(Esame e rinvio).

Il relatore Ciaffi esponendo il contenuto dei provvedimenti in esame, rileva che in attesa di una più ampia disciplina tendente alla ristrutturazione degli enti di sviluppo, il disegno di legge presentato dal Governo costituisce un mezzo per far fronte al notevole fabbisogno finanziario degli enti di sviluppo, dal 1972 del tutto privi di finanziamenti. Prospetta l'opportunità di prevedere maggiori stanziamenti a favore degli enti regionali, che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto di trasferimento delle competenze alle regioni in materia agricola, risulterebbero privi di finanziamenti a partire dal 1° aprile 1972.

Il deputato Bonifazi manifesta le sue profonde perplessità, non fugate dalle dichiarazioni del relatore che peraltro ha fatto alcune proposte interessanti. Il suo gruppo si dichiara contrario a legghine come questa in esame che non affrontano i problemi alla radice, limitandosi a perpetuare la situazione esistente. In questo caso, invece, si rende necessaria una radicale ristrutturazione degli enti di sviluppo con lo scioglimento di quelli pluriregionali e la creazione di enti regionali in ciascuna regione. L'urgenza prospettata dal relatore e dal Governo non trova giustificazione se si tiene presente che gli enti di sviluppo attendono dal 1971 un rifinanziamento. Sarebbe d'altra parte necessario conoscere l'entità dell'indebitamento degli enti esistenti considerando che per gli enti regionali vi è un fabbisogno di 64 miliardi per il loro funzionamento normale. Partendo dalla proposta del relatore circa un rifinanziamento degli enti regionali per il periodo successivo al 31 marzo 1972, il suo gruppo potrebbe essere d'accordo per la sollecita approvazione del disegno di legge modificato, con la garanzia di un impegno del Governo per una ristrutturazione, entro una scadenza determinata, di tutti gli enti.

Il deputato Valensise deplora che ancora una volta si proceda in modo disorganico ed approssimativo nell'affrontare i problemi in agricoltura il che è tanto più grave oggi nell'imminenza dell'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura nel cui ambito dovrebbero trovare una nuova

fisionomia e funzione gli enti di sviluppo che oggi costituiscono purtroppo soltanto dei carrozzoni clientelari come dimostra in modo appariscente l'esperienza dell'Ente Sila.

Il deputato Salvatore nel rilevare che il provvedimento in esame costituisce una tipica espressione del Governo in carica dichiara che solo concrete garanzie da parte di quest'ultimo per una ristrutturazione degli enti di sviluppo — tanto più necessaria dato il ruolo che questi sono chiamati a svolgere nell'applicazione delle direttive comunitarie — possono consentire al suo gruppo di esprimersi favorevolmente sul rifinanziamento degli attuali enti.

Il deputato Bardelli ribadisce l'urgenza di una nuova disciplina degli enti di sviluppo anche in attuazione del decreto delegato n. 41 del 1972 e richiama l'attenzione sulla necessità di fornire alle regioni mezzi finanziari adeguati che consentano loro di far fronte alle ingenti spese degli enti regionali di sviluppo. Ritene che si possa giungere ad un accordo se il Governo offrirà opportune garanzie sui nuovi finanziamenti agli enti di sviluppo regionali e sulla sollecita ristrutturazione degli enti esistenti.

Il deputato Zurlo nel sottolineare a sua volta la drammaticità della situazione finanziaria nella quale versano questi enti, fornisce i dati circa la loro attività. È del parere che pur non potendosi collegare il problema, urgente, del rifinanziamento con quello della ristrutturazione, quest'ultima dovrebbe intervenire entro l'anno in corso.

Il relatore Ciaffi nella replica rileva che le osservazioni formulate nel corso della discussione hanno, in realtà, confermato la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento pur collegandola ad un'altrettanto sollecita ristrutturazione degli enti di sviluppo sulla quale egli si dichiara d'accordo. Propone che la Commissione approvi un emendamento volto a garantire agli enti regionali finanziamenti sino a tutto il 1973 per un ammontare di 43 miliardi, al fine anche di consentire un esame approfondito della questione riguardante la nuova disciplina degli enti di sviluppo; trovando un accordo in tal senso, la Commissione potrebbe chiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge al fine di giungere ad una sollecita approvazione.

Il Sottosegretario Alesi chiarisce che i bilanci degli enti di sviluppo sono stati in pareggio fino al 1969, i 40 miliardi stanziati per il 1970-71 si sono rivelati insufficienti rendendo necessario il provvedimento in esame nel

quale si prevede la ulteriore copertura per gli esercizi 1970 e 1971 e gli stanziamenti per i fabbisogni del 1972 e 1973. Le richieste provenienti dalle regioni — due delle quali hanno infatti presentato apposite proposte di legge — sono giustificate dal fatto che il provvedimento in esame prevede il finanziamento degli enti regionali di sviluppo soltanto fino al 31 marzo 1972 data alla quale è stato trasferito alle regioni lo stanziamento di circa 24 miliardi per il finanziamento degli enti di sviluppo. Ritene che il Governo potrebbe accettare l'emendamento proposto dal relatore, se esso riceverà una forma adeguata sul piano giuridico. Nell'invitare la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento in esame dichiara che il Governo potrebbe impegnarsi a presentare un provvedimento di ristrutturazione entro il 1973.

Dopo un intervento del deputato Salvatore che si dichiara contrario per una questione di principio a finanziamenti alle regioni per mezzo di mutui e quindi al di fuori del fondo *ex* articolo 9 della legge 281 del 1970, ed interventi dei deputati Bonifazi, Bardelli e del relatore Ciaffi, la Commissione accoglie la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge per sottoporre all'esame della Commissione Bilancio, ed eventualmente della Commissione Affari Costituzionali, un emendamento tendente a prevedere un ulteriore stanziamento per provvedere al fabbisogno finanziario degli enti regionali di sviluppo sino al 31 dicembre 1973.

Su richiesta del deputato Bardelli, il Sottosegretario Alesi fornisce alla Commissione alcuni dati provvisori sul problema del rincaro dei prezzi del carburante destinato all'agricoltura. Una delle soluzioni prospettate sarebbe quella di chiedere all'ENI di far fronte al fabbisogno di carburante per l'agricoltura con una distribuzione di 8 milioni di quintali essendone stati già distribuiti 5 milioni di quintali sui 13 occorrenti.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente in risposta ad una richiesta del deputato Bardelli dichiara che il disegno di legge approvato dal Senato per un'ulteriore proroga in materia di affitto di fondi rustici è stato annunciato in aula nella seduta di ieri. Non appena il provvedimento sarà assegnato convocherà l'Ufficio di Presidenza della Commissione per prendere le opportune decisioni al riguardo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

**INDUSTRIA (XII)****IN SEDE LEGISLATIVA**

**MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10.** — *Presidenza del Vicepresidente TOCCO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Papa.

**Disegno di legge:**

**Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo di 50 miliardi per l'esercizio 1973 (Approvato dalla X Commissione del Senato) (Parere della V Commissione) (1366).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Erminero ricorda anzitutto che, all'atto della richiesta della sede legislativa, da varie parti della Commissione fu auspicata l'immediata convocazione della Commissione interparlamentare prevista dalla nuova legge istitutiva del CNEN per esaminare il conto consuntivo di tale ente per il 1972. Tale Commissione si è in effetti riunita ascoltando i responsabili del CNEN e nominando la propria presidenza. Ciò si inserisce in una serie di atti che fanno ben sperare per una ripresa positiva della politica nucleare del paese, quali l'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione dell'Ente, la costituzione della MIRA come punto di riferimento intermedio tra la ricerca e la sua applicazione industriale, la distinzione di compiti tra il CNEN e l'INFN, le delibere del CIPE sulla politica nucleare, le linee direttive della politica generale del CNEN comunicate dai responsabili dell'ente alla Commissione interparlamentare e le recenti assicurazioni date dal Ministro Ferri alla Commissione sulle prospettive dell'attività del centro di Ispra. Il provvedimento in esame assicura il finanziamento del CNEN per l'esercizio finanziario 1973 che può considerarsi come un anno ponte verso il nuovo piano quinquennale che avrà la durata 1973-1977. Dopo essersi soffermato su talune cifre riguardanti l'esercizio del 1972 e sulla loro presumibile proiezione negli esercizi futuri, raccomanda alla Commissione l'approvazione immediata del provvedimento.

Il deputato Medi assicura la Commissione che il CNEN sta lavorando per la definitiva messa a punto del piano quinquennale che sarà presumibilmente compiuta entro la fine di giugno.

Il deputato Maschiella, ricordata la lunga battaglia condotta dal suo gruppo per il mas-

simo potenziamento del CNEN come strumento strategico di una seria politica dell'energia, giudica il provvedimento in esame come il residuo del vecchio metodo dei finanziamenti episodici al di fuori di ogni piano di sviluppo, metodo nei confronti del quale si assiste, a suo avviso, ad un accenno di ripensamento autocritico. La sua parte politica si asterrà dalla votazione del disegno di legge per ribadire il giudizio critico contro tale metodo, in attesa di misurare la volontà politica dell'esecutivo sul nuovo piano quinquennale che dovrà essere presto sottoposto al giudizio della Commissione.

La Commissione procede quindi all'approvazione, senza modificazioni, dei due articoli di cui si compone il disegno di legge. Approva anche all'unanimità il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Erminero, Aliverti e Allegri:

**La XII Commissione Industria**

considerato che è in atto al CNEN una vertenza sindacale, che risale ormai al 1968; considerato, inoltre, che in occasione dell'approvazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1540 per la ristrutturazione del CNEN, il Governo si era già impegnato a risolvere detta vertenza nelle more della definizione del nuovo regolamento; ritenuto che la mancanza di una dinamica di carriera ha determinato uno stato di obiettivo disagio nel personale, cui si è aggiunto per il predetto impegno uno stato di legittima aspettazione, che non può essere ulteriormente disatteso, senza grave pregiudizio per l'andamento delle attività dell'Ente,

invita il Ministro dell'industria  
ed il Ministro del tesoro

a dare una sollecita approvazione ai provvedimenti per la normalizzazione delle carriere e delle retribuzioni del personale adottati, come atto preliminare del Regolamento del personale, dal Consiglio di amministrazione del CNEN il 6 marzo 1973. Detti provvedimenti, che fanno seguito ad un accordo intervenuto con i sindacati del personale il 22 febbraio 1973 sono, infatti, idonei a risolvere l'annosa vertenza, creando una piattaforma omogenea nel trattamento del personale, su cui sarà più agevole innestare il nuovo Regolamento.

La Commissione in fine di seduta approva a scrutinio segreto il provvedimento.

**LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.**

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10,50. — *Presidenza del Vicepresidente TOCCO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Papa.

**Proposta di legge:**

**Laforgia ed altri: Determinazione della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato (1579).**  
(*Rinvio dell'esame*).

Il Presidente Tocco comunica alla Commissione che un provvedimento analogo alla proposta di legge in esame è iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione industria del Senato. Propone quindi di sospendere l'esame della proposta di legge, anche in considerazione del fatto che la X Commissione dell'altro ramo del Parlamento è chiamata a discutere sul predetto provvedimento in sede deliberante.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

**Proposta di legge:**

**Baslini e Giomo: Disposizioni per l'apertura domenicale e festiva dei saloni di mostra ed esposizioni di modelli di mobili (1372).**

(*Esame e nomina di Comitato ristretto*).

Il relatore Aliverti ricorda anzitutto che la legge n. 558 del 1971, sull'orario dei negozi e degli esercizi di vendita, ha posto numerosi problemi specialmente in relazione alla competenza delle regioni a regolare tale materia e alle deroghe alla disciplina generale necessarie per taluni settori merceologici. Precisa che la proposta di legge in esame si inserisce in tale contraddittorio complesso di pressioni tese a modificare la legge n. 558, mette in evidenza la difficoltà di identificare con precisione la categoria degli espositori di mobili. Rileva poi la contraddizione tra la relazione che accompagna la proposta di legge nella quale si propone alternativamente lo sganciamento puro e semplice di tali esercizi dalla disciplina della legge n. 558 o di dare mandato alle regioni di disciplinare autonomamente il loro orario di chiusura e di apertura e l'articolato della proposta medesima che sancisce direttamente l'autorizzazione all'apertura domenicale. Ricorda anche che la Pubblica sicurezza ha in alcune città rilasciato d'autorità l'autorizzazione all'apertura domenicale mentre talune regioni hanno proceduto in stretta conformità con la legge n. 558. Di fronte a tali difficoltà, ritiene che

la materia meriti un adeguato approfondimento onde pervenire a una normativa precisa che riesca a prevenire le confuse e contrastanti rivendicazioni corporative. A tal fine giudica opportuna la nomina di un Comitato ristretto.

Il deputato Allegri giudica gli effetti della legge n. 558 come decisamente negativi: essa ha creato malcontento in tutte le categorie e merita quindi di essere sostanzialmente rivista. Un primo passo su questa via può forse realizzarsi, come è stato già tentato, attraverso una delega ai comuni della materia degli orari. La proposta in esame si inserisce, a suo avviso, in questo quadro negativo riflettendo autentiche esigenze del consumatore: merita quindi di essere attentamente presa in considerazione.

Il deputato Costamagna, ricordate le molteplici iniziative tese a modificare la legge n. 558, sollecita il Governo a farsi promotore di una globale e organica proposta di modifica che tenga conto delle giuste esigenze delle diverse categorie.

Secondo il deputato Matteini l'eventuale Comitato ristretto dovrà tenere conto della distinzione tra punto di vendita e mostra e quindi far riferimento non soltanto alla legge n. 558 ma anche al decreto delegato che trasferisce alle regioni la competenza in materia di mostre e fiere.

Il deputato Milani rileva nella relazione Aliverti una certa ambiguità che riflette le diverse posizioni che in materia sono affiorate nel gruppo della democrazia cristiana. Riconosce che la questione posta dalla proposta di legge in esame rivela una sua specificità che si fonda non solo su un fatto di consuetudine ma anche su una esigenza economico-funzionale legata alle particolari caratteristiche del prodotto. Dopo aver fornito talune cifre sul calo degli affari registratosi in seguito alla chiusura domenicale delle mostre di mobili, auspica che la nomina del Comitato ristretto non costituisca un pretesto per insabbiare il provvedimento e precisa che, a suo avviso, gli eventuali lavori di tale comitato debbono riguardare specificamente la proposta in esame, senza pretendere di ridiscutere l'intera normativa della legge n. 558.

Il deputato Calabrò, dopo aver sottolineato la difficoltà di distinguere tra mostre e vendite di mobili, si dice favorevole alla nomina del Comitato ristretto proposta dal relatore.

Il Presidente Tocco, rilevate le caratteristiche specifiche del settore mobiliario soprat-

tutto a causa delle difficoltà di reperire ambienti atti all'esposizione del prodotto nel centro delle città, si dice d'accordo con lo spirito del provvedimento che viene incontro a una precisa esigenza dei consumatori. A suo avviso l'apertura domenicale è anche un incentivo a decongestionare i centri storici dalle attività commerciali. È d'accordo sulla nomina del Comitato ristretto nell'ambito del quale dovrà essere opportunamente presa in considerazione l'opportunità di fissare centralmente l'orario di vendita per talune categorie merceologiche.

Il Sottosegretario Papa, a nome del Governo, si dice favorevole alla proposta del relatore e informa la Commissione che il Ministero dell'industria ha elaborato un organico disegno di legge che modifica la legge n. 558 sulla base delle lacune e delle deficienze denunciate. Tale provvedimento è ora sottoposto alla consultazione delle regioni.

Accogliendo la proposta del relatore Aliverti, la Commissione procede quindi alla nomina di un Comitato ristretto nel quale vengono chiamati a far parte, oltre al relatore, che lo presiede, i deputati Allegri, Calabrò, Erminerò, Ippolito, Mammi, Milani, Niccoli, Quillieri e Tocco.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

All'inizio di seduta, il deputato Gramegna sollecita la discussione dei provvedimenti relativi all'estensione dei benefici combattentistici, invitando il Presidente della Commissione lavoro a chiedere, insieme con il Presidente della Commissione affari costituzionali, l'intervento del Governo ad una seduta delle due Commissioni riunite, per esporre i suoi orientamenti in proposito.

Il Presidente Zanibelli fa presente che ha già provveduto a sollecitare in proposito il Governo ma non è ancora in grado di indicare la data della seduta in cui il Governo potrà precisare il suo atteggiamento. Gli sembra opportuno che intanto il Comitato ristret-

to, già nominato, dia avvio ai suoi lavori, mentre non mancherà di rinnovare la richiesta al Governo.

### Proposta di legge:

**Tozzi Condivi: Modifica del primo comma dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Parere della IV e della V Commissione) (771).**

(Esame e rinvio).

Il relatore Lobianco osserva che la proposta di legge, già presentata in identico testo nella precedente legislatura, è diretta a modificare l'articolo 11 del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di porre rimedio ad una grave incongruenza. Il codice della strada, infatti, fa obbligo agli autotrasportatori di dotare l'autotreno di due conducenti e di assicurarli entrambi contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, in caso di infortunio è indennizzabile il solo autista che al momento dell'incidente sia stato alla guida dell'automezzo, mentre il secondo autista è considerato alla stregua di un trasportato. Così, in base al citato articolo 11, l'INAIL, pur erogando le sue prestazioni ad entrambi, qualora sussista la responsabilità civile del conducente alla guida, ha diritto all'azione di rivalsa nei confronti del compagno di guida, in solido con il proprietario dell'automezzo. L'autotrasportatore è, dunque, garantito soltanto in parte per gli infortuni sul lavoro nei quali incorrano i suoi autisti. Anche ove faccia ricorso alla assicurazione contro la responsabilità civile e a quella relativa ai trasportati, le compagnie di assicurazioni escludono categoricamente i dipendenti, giacché costoro sono coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'ingiustizia della situazione è tanto più evidente quando si consideri che in maggioranza gli autotrasportatori sono titolari di piccole imprese a conduzione artigianale. È opportuno, quindi, che, in casi di infortunio, l'INAIL sia tenuto a corrispondere le prestazioni a entrambi i conducenti, per i quali esso percepisce i contributi, senza azione di regresso. Il relatore conclude invitando ad approvare la proposta di legge e chiedendone il trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Tozzi Condivi ricorda che nella passata legislatura il Ministero del lavoro ave-

va espresso il suo favore su una sua proposta di legge di identico tenore ed invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il deputato Noberasco chiede al presentatore della proposta di legge chiarimenti circa le ipotesi che questa prende in considerazione. Se l'incidente è stato provocato da terzi, non è ammissibile che costoro siano esonerati dalle loro responsabilità.

Il deputato Tozzi Condivi precisa che, ove responsabile risulti un terzo, questi sarà tenuto all'indennizzo, mentre, se l'incidente è addebitabile al primo autista, è giusto che all'indennizzo integrale provveda l'INAIL.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disegno e proposte di legge:**

**Nuove norme per il lavoro a domicilio (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*) (2058);**

**Anselmi Tina ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*) (1663);**

**Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (*Parere della IV Commissione*) (926);**

**Magnani Noya Maria ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (*Parere della IV Commissione*) (1561).**

*(Seguito dell'esame).*

Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Comitato ristretto e il Governo per l'assiduo lavoro compiuto, sentendo anche i rappresentanti delle categorie interessate, ed invita la onorevole Tina Anselmi a riferire sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La onorevole Tina Anselmi rileva che alla redazione del testo il Comitato ristretto ha provveduto dopo numerose sedute e vari incontri con i rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni artigiane, della Confindustria e delle regioni.

Ha avuto anche modo di partecipare a dibattiti in varie zone del paese, dove più viva e sentita è la necessità di dare soluzione a questo importante problema, il quale presenta indubbi caratteri di contraddittorietà. Il Comitato ristretto ha cercato di comporre in una soluzione armonica i diversi aspetti del problema stesso, e ha potuto varare un testo sul quale hanno concordato i gruppi presenti nel Comitato e sul quale si sono pronunziate, di massima, in senso favorevole le organizzazioni ascoltate dal Comitato. Restano, per al-

tro, delle questioni aperte, e nell'illustrare le varie norme del testo farà menzione delle osservazioni che in proposito sono state manifestate dai rappresentanti delle organizzazioni artigiane. Cardine del testo è l'articolo 1, che è inteso a definire la figura del lavoratore a domicilio. Tale è considerato chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariale e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e semilavorati e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. In ordine a tale definizione sono stati espressi rilievi concernenti l'opportunità di regolare la posizione assicurativa dei familiari e di precisare il carattere accessorio dell'aiuto dei familiari stessi (il che, a suo avviso, è già implicito nel testo approvato); e la necessità di specificare che si tratta non già di lavoratore a domicilio ma di artigiano quando questi impieghi macchinari di ingente valore. L'articolo 1 prosegue disponendo che la subordinazione, agli effetti della legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorra quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore, circa le modalità dell'esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, ovvero quando il lavoro a domicilio abbia per oggetto il completamento o l'intera lavorazione di prodotti utilizzati dall'imprenditore per la propria attività lavorativa.

In proposito, è stato fatto osservare che la formulazione dovrebbe essere più restrittiva e che in ogni caso dovrebbe essere richiesta la presenza di direttive da parte del committente, mentre dovrebbe chiarirsi che si configura lavoro a domicilio subordinato unicamente nel caso in cui le lavorazioni affidate riguardino prodotti oggetto della normale attività produttiva dell'imprenditore. Ad avviso del relatore, tuttavia, è opportuno non restringere la figura del lavoratore a domicilio e conservare i requisiti stabiliti dal testo come alternativi e non già richiedendosene la contemporanea sussistenza. Circa l'articolo 2 non sono sorte questioni. Esso vieta l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività che comportino l'impiego di sostanze nocive o pericolose per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei familiari; vieta alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conver-

sione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro di affidare il lavoro a domicilio per la durata di un anno; e vieta di valersi dell'opera di intermediari comunque denominati, i quali sono considerati alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività. L'articolo 3 concerne il registro dei committenti presso l'ufficio provinciale del lavoro. Sottolinea in particolare la norma che fa obbligo al datore di lavoro che faccia eseguire attività lavorative al di fuori della propria azienda di tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo e il domicilio dei lavoratori esterni all'attività, nonché il tipo e la quantità del lavoro e la misura della retribuzione. Dagli articoli 4 e 5 è prevista, accanto alla normale iscrizione, su richiesta dei lavoratori, nel registro dei lavoratori a domicilio, anche un'iscrizione di ufficio proposta dalla commissione comunale per il lavoro a domicilio o segnalata dall'ispettorato provinciale del lavoro, e deliberata dalla commissione provinciale per il controllo del lavoro a domicilio. Scopo della norma è quello di combattere le evasioni che si verificano a seguito della mancata iscrizione cui molti lavoratori sono costretti per pressioni dei committenti.

Sottolineata l'importanza e la positività della soluzione raggiunta in sede di Comitato ristretto circa la composizione delle commissioni comunali e provinciali, di cui fanno parte rappresentanti degli enti locali, ricorda come, quanto alla rappresentanza dei lavoratori, che in un primo tempo si era pensato di stabilirla in sei membri. Si è successivamente arrivati alla determinazione di tre giacché è stato fatto osservare che un diverso rapporto avrebbe turbato la pariteticità della rappresentanza delle categorie e avrebbe sottratto al Ministero del lavoro la funzione arbitrale, che si è voluto, invece, conservargli. In ogni caso, le rappresentanze dei lavoratori debbono costituire espressione della realtà sindacale delle diverse zone: e cioè, nel presupposto che possono essere chiamati a farne parte esponenti di tutti i sindacati rappresentanti nel CNEL, occorrerà vedere caso per caso quale sia il rapporto di forze tra i sindacati nelle diverse aree geografiche. I rappresentanti degli artigiani hanno chiesto che tra i datori di lavoro siano inclusi necessariamente rappresentanti degli artigiani e la richiesta, secondo il relatore, è giustificata. Le organizzazioni degli artigiani hanno anche mosso dei rilievi al sistema di iscrizione di ufficio, per il timore che insorgano dei contrasti tra le decisioni delle

commissioni per il lavoro a domicilio e di quelle per la tenuta degli albi artigiani. Si tratta di un corollario del problema della definizione del lavoratore a domicilio, di cui all'articolo 1; e la soluzione va ritrovata in stretta correlazione a tale definizione. Gli articoli 6 e 7 concernono, rispettivamente, le commissioni regionali e la commissione centrale per il lavoro a domicilio, delle quali sarà opportuno assicurare un migliore coordinamento. Gli articoli 8 e 9 concernono la parte contrattuale e assicurativa: in particolare l'ultima disposizione stabilisce che ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelli in materia di integrazione salariale. Per non creare difficoltà repentine al settore, è anche previsto che, per due anni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite, con decreto del Ministro del lavoro, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi, anche per singole zone territoriali: in Comitato ristretto sono state espresse però delle perplessità. Sugli articoli 10, 11, 12 e 13, relativi rispettivamente al libretto di lavoro e allo speciale libretto di controllo, alla diligenza e al divieto di concorrenza, del lavorante a domicilio, alla vigilanza e alle sanzioni, non sono sorte questioni. Infine, l'articolo 14 provvede all'abrogazione della legge n. 264, giacché il nuovo testo vuole essere non una mera modifica ma un'integrale sostituzione della legge ora vigente. La onorevole Tina Anselmi conclude invitando la Commissione ad esaminare attentamente la materia, delicata e complessa, ma sollecita a non lasciare ulteriormente in sospeso la questione. Pertanto, al fine di agevolare una rapida approvazione dei provvedimenti, ne sollecita il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Laforgia, dichiarato il suo convincimento circa l'opportunità di eliminare talune anomalie che contrassegnano la vigente disciplina del lavoro a domicilio, solleva riserve sul merito del testo elaborato dal Comitato ristretto e sul metodo seguito per predisporlo. La definizione di lavoratore a domicilio di cui all'articolo 1 investe questioni che interessano altri settori — e segnatamente l'artigianato — che possono subire riflessi essenziali ai fini della loro connotazione. Sarebbe stato opportuno, quindi, procedere a Commissioni riunite Lavoro e Industria, affinché potessero essere valutate in tutta la loro ampiezza le questioni concernenti l'artigianato.



La onorevole Tina Anselmi, interrompendo, ricorda che il Comitato ristretto ha ascoltato le organizzazioni dell'artigianato due volte, prima di elaborare il testo unificato e dopo la sua relazione, e fa presente che le organizzazioni stesse si sono impegnate a far pervenire alla Commissione delle proposte di modifica concordate tra loro al testo unificato.

Il deputato Laforgia ribadisce la sua insoddisfazione circa il metodo seguito dal Comitato ristretto. La consultazione degli artigiani è stata parziale: non è stata, infatti, sentita l'ACAI. Non gli risulta, inoltre, che sia stato espresso un parere dalla Commissione industria.

Il Presidente Zanibelli rileva che la materia è stata ampiamente discussa con l'intervento di tutte le organizzazioni sindacali interessate che hanno chiesto di essere sentite, sia in sede di Comitato ristretto sia anche in sede di elaborazione del disegno di legge del Governo. Alla Commissione industria è stato deferito il parere sul disegno di legge e sulla proposta di legge Anselmi Tina n. 1663: per agevolare l'espressione di tale parere, che è nell'interesse della stessa Commissione lavoro sia acquisito al più presto, trasmetterà alla Commissione industria il testo unificato del Comitato ristretto. Propone inoltre che, ai sensi dell'articolo 146 primo comma del regolamento, sia chiesto al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, entro termini assai brevi, un parere sul testo medesimo. Chiede, infine, ai gruppi di dichiarare quale sia la loro opinione sul trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti.

Il deputato Gramegna dà atto al Comitato ristretto della serietà e dell'impegno con cui ha provveduto ad approntare un testo di difficile elaborazione, il cui contenuto è stato riconosciuto soddisfacente in larga parte da tutti i gruppi politici. Nel corso della redazione del testo, sono state sentite tutte le forze interessate che risultano rappresentate nel CNEL: il Parlamento, nella sua autonomia, potrà dunque tenere conto dei risultati di questa ricognizione di posizioni, senza necessità di chiedere formalmente un parere al Governo. Il gruppo comunista concorda con la richiesta di trasferimento in sede legislativa, data l'urgenza di definire il problema.

Il deputato Pavone ritiene che non sono maturi i tempi per sciogliere le riserve circa la richiesta di trasferimento in sede legislativa. Consigliati dalla fretta, non si debbono approvare leggi incomplete e non corrispon-

dentì alla realtà del paese. Il lavoro del Comitato ristretto non è risultato completo. Così, non è stata intesa l'ACAI, che è l'unica organizzazione artigiana nel cui ambito sia presente un vasto movimento femminile. Sollecita, pertanto, che la organizzazione sia sentita e che sia acquisito il parere della Commissione industria.

Il deputato Fortunato Bianchi, a nome del gruppo democristiano, dà atto al Comitato ristretto di aver portato avanti positivamente la sua attività. La relazione della onorevole Tina Anselmi ha illustrato il testo concordato ma ha anche sottolineato la sussistenza di problemi ancora aperti. Ritiene utile acquisire il parere della Commissione industria; e sollecitare, purché in termini ristrettissimi, quello del CNEL. Ciò premesso, il gruppo democristiano non ha riserve circa la richiesta di trasferimento in sede legislativa. In tale sede, d'altra parte, potranno essere esaminate le proposte di modifica che si rendessero necessarie.

Il deputato Della Briotta riconosce la difficoltà dell'operato del Comitato ristretto e sottolinea l'urgenza di approvare il testo da esso elaborato dopo un'attenta considerazione e numerosi contatti con le parti sociali interessate. Il gruppo socialista è favorevole al trasferimento in sede legislativa: in quella sede si confronteranno le varie posizioni e si potrà eventualmente addivenire a delle modifiche.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani sottolinea la serietà del lavoro che dal febbraio scorso ha compiuto il Comitato ristretto, sentendo le organizzazioni interessate e approfondendo numerose e difficili questioni. Il testo oggi in esame è il frutto di un compromesso che può dirsi soddisfacente per tutti i gruppi, ed è urgente vararlo. La legge n. 264 del 1958, a giudizio unanime, ha fallito i suoi obiettivi. Per debellare il « lavoro nero » non si deve temere di procedere troppo in fretta. Non condivide, pertanto, la proposta di chiedere un parere al CNEL, ciò che condurrebbe a perdere altro tempo prezioso. L'articolo 1 del testo del Comitato ristretto riproduce esattamente la norma contenuta nel disegno di legge governativo e mira ad eliminare le lacune che hanno provocato la pratica disapplicazione della legge del 1958. In tema di salario convenzionale di cui all'articolo 9, il suo gruppo ha delle riserve, relative non già alla opportunità della disposizione ma alle sue modalità: in particolare non concorda sul conferimento di una delega al Ministro del la-

voro. Comunque, la questione potrà essere rivista in sede legislativa.

Il deputato Borromeo d'Adda dichiara che il gruppo del MSI-destra nazionale non può accedere alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, perché il testo del Comitato ristretto presentato oggi alla Commissione opera una discriminazione a danno della CISNAL, riportando a tre il numero dei rappresentanti sindacali nelle commissioni comunali e provinciali, che, in un primo tempo, il Comitato ristretto stesso aveva fissato in sei. Il suo gruppo, per altro, conviene sull'esigenza di varare questa legge, sui cui obiettivi concorda.

La onorevole Tina Anselmi ribadisce che la riduzione a tre dei rappresentanti dei lavoratori è motivata soltanto dalla necessità di garantire la pariteticità delle rappresentanze delle contrapposte categorie; in ogni caso, sul problema tutti i gruppi sono animati dalla volontà di trovare una soluzione che faciliti il trasferimento in sede legislativa.

La onorevole Maria Magnani Noya richiama l'urgenza di approvare il provvedimento. Non è opportuno, a suo avviso, chiedere un parere al CNEL, data la vasta consultazione, già direttamente compiuta dal Comitato ristretto, delle forze rappresentate da quel Consiglio. Sul testo unificato nutre ancora qualche riserva, come, per altre ragioni, riserve avranno altri gruppi. Tuttavia, è indilazionabile giungere alla approvazione di questo provvedimento, che non lede affatto gli interessi dei veri artigiani.

Il deputato Del Pennino aderisce alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario de' Cocci dichiara il consenso del Governo alla richiesta in sede legislativa, invitando il deputato Borromeo D'Adda a rivedere la sua posizione. Se la CISNAL risulterà organizzazione maggiormente rappresentativa in una data realtà geografica, nulla costerà a prescegliere i suoi esponenti per la composizione delle rappresentanze nelle relative commissioni. Il provvedimento in esame è tra i più qualificanti in questa legislatura, e va approvato celermente ma con la massima consapevolezza. Assicura che in ogni caso il Ministero del lavoro sta già predisponendo i necessari adempimenti amministrativi in vista dell'approvazione.

Il Presidente Zanibelli invita il Comitato ristretto a riunirsi entro breve tempo per cercare di superare la riserva avanzata dal deputato Borromeo d'Adda e per prendere contatto con quelle organizzazioni che desiderassero essere sentite. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Proposta di legge:

**Battino-Vittorelli ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 80.000.000 a favore della fondazione Giacomo Brodolini con sede a Roma (Parere della V e della VIII Commissione) (1599).**

(Esame e rinvio).

Il deputato Del Pennino, riferendo sulla proposta di legge, dichiara di aver esaminato con attenzione i programmi di attività e di ricerche della fondazione, ricavandone la convinzione che si tratti di iniziative, relative al settore delle relazioni industriali, meritevoli di essere incoraggiate e sostenute con il contributo dello Stato. Sull'entità del contributo stesso, sarà opportuno acquisire il parere della Commissione bilancio; per l'istante, sollecita l'approvazione del provvedimento e il suo trasferimento in sede legislativa.

I deputati Della Briotta, Di Puccio e Pezzati concordano con il relatore, a nome, rispettivamente, dei gruppi socialista, comunista e democristiano.

Il deputato Borromeo D'Adda dichiara invece di non aderirvi a nome del gruppo MSI-destra nazionale.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* RAMPA. — Interviene il ministro della sanità, GASPARI.

#### Proposte di legge:

**Cattanei: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);**

**De Maria: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);**

**Morini e Cabras: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);**

**Martini Maria Eletta ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);**

**d'Aquino ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);**

**Belluscio: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);**

**Boffardi Ines ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);**

**Mariotti ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);**

**Magliano: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);**

**Cattaneo Petrini Giannina: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);**

**Triva ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170);**

**Orlandi: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);**

**Alessandrini ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (509).**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Cattaneo Petrini Giannina replica agli oratori intervenuti. Osserva che la Commissione si è orientata ad esaminare il testo del Comitato ristretto nella sua globalità, a discutere cioè le modifiche concorsuali contestualmente alle norme che dispongono la sanatoria. Informa di aver richiesto la collaborazione dei competenti uffici del Ministero della sanità per il perfezionamento, sul piano tecnico, del testo del Comitato e avverte che farà proprie alcune delle modifiche di carattere formale che sono state suggerite. Quanto all'opportunità di introdurre altre modifiche di natura sostanziale ricorda che per alcuni punti particolarmente controversi il testo del Comitato ristretto deve considerarsi un documento aperto, che ammette soluzioni alternative sulle quali dovrà essere la Commissione a decidere.

Il Ministro Gaspari si riserva di esprimere volta a volta il suo punto di vista sui singoli articoli.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 del testo unificato del Comitato ristretto.

Dopo interventi dei deputati: Venturoli, D'Aniello, Jacazzi, Innocenti, Messeni Nema-gna, Foschi, Ferri Mario, Morini, Cortese, del relatore Cattaneo Petrini Giannina e del ministro Gaspari, la Commissione respinge due emendamenti del deputato Innocenti, uno interamente sostitutivo dell'articolo 1 e l'altro modificativo dei termini di cui al primo comma dello stesso articolo; approva un emendamento del Governo che fissa al 31 luglio (anziché al 30 novembre) di ogni anno il ter-

mine di cui al primo comma dell'articolo 1; approva tre emendamenti di carattere formale presentati dal relatore al primo comma dell'articolo 1. La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 1 così modificato.

Il secondo comma dell'articolo 1 è approvato senza modificazioni.

Dopo aver respinto un emendamento del deputato Innocenti al terzo comma dell'articolo 1, la Commissione approva un emendamento del Governo al medesimo comma inteso a disporre che possano non essere messi a concorso taluni posti vacanti qualora sia stata deliberata la revisione del regolamento e della pianta organica in conformità alla programmazione ospedaliera regionale, e successivamente il terzo comma dell'articolo 1 così modificato.

Dopo l'approvazione di un emendamento del Governo soppressivo del quarto comma dell'articolo 1, la Commissione approva tre commi aggiuntivi proposti dal Governo, intesi a sancire il divieto per gli enti ospedalieri di ricoprire per incarico posti vacanti o di nuova istituzione e a regolare l'ipotesi di vacanza dei posti.

Dopo che il deputato Innocenti ha preannunciato il suo voto contrario e il deputato Sisto ha dichiarato di astenersi, la Commissione approva l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo le modifiche apportate, è del seguente tenore:

#### ART. 1.

*(Adempimento degli enti ospedalieri).*

Entro il 31 luglio di ogni anno i presidenti degli enti ospedalieri devono trasmettere al presidente della giunta regionale l'elenco dei posti vacanti in organico del personale sanitario medico e farmacista, nonché di quelli che si renderanno vacanti entro il 30 giugno successivo in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio o per altri motivi, per i quali devono essere indetti pubblici concorsi.

Gli elenchi devono contenere tutti i dati necessari da inserire nel bando di concorso.

Gli enti ospedalieri possono stabilire con deliberazione del consiglio di amministrazione che taluni dei posti vacanti, o che si renderanno tali nel termine di cui al primo comma, non siano messi a concorso qualora sia stata deliberata la revisione del regolamento e della pianta organica del personale in conformità con la programmazione ospedaliera regionale. Copia della deliberazione è tra-

smessa al presidente della giunta regionale entro lo stesso termine indicato nel primo comma.

È fatto divieto agli enti ospedalieri di ricoprire per incarico posti vacanti o di nuova istituzione.

Sono nulle di diritto le assunzioni effettuate in violazione al divieto di cui al precedente comma e impegnano la responsabilità personale degli amministratori.

Per le esigenze derivanti dalla vacanza di posti si provvede unicamente mediante la sostituzione temporanea con il personale già in servizio a norma delle vigenti disposizioni ».

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973, ORE 20,30. —  
*Presidenza del Presidente CARRARO.*

Il senatore Zuccalà riferisce alla Commissione sul suo recente sopralluogo conoscitivo in Sicilia.

Si apre, quindi, la discussione sulle relazioni concernenti lo stato dell'istruttoria nei diversi settori d'indagine.

Intervengono i deputati La Torre e Giuseppe Niccolai, e il senatore Bertola.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato alla prossima seduta che avrà luogo martedì 29 maggio alle ore 15.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,15.

## CONVOCAZIONI

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

**Giovedì 24 maggio, ore 11.**

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sul disegno di legge:*

Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (*Approvato dal Senato*) (2002) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Battaglia.

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

**Giovedì 24 maggio, ore 9,30.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia.**

AUDIZIONE DELL'AVV. CLAUDIO COCCIA, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI PALLACANESTRO E DEL DOTTOR ALDO PARODI, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI NUOTO.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

**Giovedì 24 maggio, ore 10.**

Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Comitato relative a regioni ed emigrazione.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Giovedì 24 maggio, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

QUERCI ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452);

DAMICO ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (489);

DEL PENNINO ed altri: Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per gli addetti alle rivendite di periodici e libri (1351);

— Relatore: Riccio Pietro.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229) — Relatore: Padula — (*Parere della XIII Commissione*);

PISICCHIO ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 922, al personale della carriera esecutiva ed ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia in

servizio nelle sedi centrali e periferiche degli uffici giudiziari (392) — Relatore: Patriarca — (*Parere della I e della V Commissione*).

TANTALO ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere e vice segretario (518) — Relatore: Revelli — (*Parere della I e della V Commissione*).

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Programmazione  
— Partecipazioni statali)

Giovedì 24 maggio, ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario (1516) — Relatore: Altissimo — (*Parere della I Commissione*).

*Esame del disegno e delle proposte di legge:*

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073);

FIORET ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348);

FIORET ed altri: Modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (349);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della II, della VI, della IX e della XII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1998) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Preti;

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Approvato dalla VII Commissione permanente del*

*Senato*) (2126) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Bassi;

Interventi finanziari a favore delle attività musicali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2134) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Bassi.

*Parere sulle proposte di legge:*

BOLDRINI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Tarabini.

*Parere sulle proposte di legge:*

BOLDRINI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (973);

Senatori LEPRE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1421);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Tarabini.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Concessione al Centro italiano di ricerche e d'informazione sulla economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) di un contributo annuo a carico dello Stato (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1849) — Relatore: Corà.

**Comitato pareri.**

Giovedì 24 maggio, ore 12.

*Parere sulla proposta di legge:*

TANTALO ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario (518) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Tarabini.

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Istruzione)

**Comitato per l'indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.**

**Giovedì 24 maggio, ore 9,30.**

AUDIZIONE DEL PROFESSOR CARLO CARLI, COMMISSARIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA PRESSO LA UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO E DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE STUDENTESCA « UNIONE STUDENTI LIBERI ».

**IX COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Lavori pubblici)

**Giovedì 24 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza (1627) — Relatore: Luraschi — (*Parere della V e della VI Commissione*);

Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1644) — Relatore: Lapenta.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073);

FIORET ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348);

FIORET ed altri: Modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (349);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Fusaro.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Lavoro)

**Giovedì 24 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1673) — Relatore: Nucci — (*Parere della VI e della X Commissione*).

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Istruzione)

**Comitato per l'indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.**

**Venerdì 25 maggio, ore 9,30.**

Audizione dei rappresentanti dell'associazione « Comunità e Liberazione ».

**COMMISSIONE SPECIALE**  
per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

**Martedì 29 maggio, ore 17.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

RICCIO STEFANO ed altri: Tutela dell'avvicinamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (*Urgenza*) (528) — Relatore: La Loggia;

SPAGNOLI ed altri: Proroga dei contratti e disposizioni sui canoni e sul rapporto di locazione di immobili urbani (*Urgenza*) (1188) — Relatore: Revelli;

Senatore FILETTI: Interpretazione autentica sulle cause di cessazione della proroga delle locazioni di immobili urbani (*Urgenza*) (1377) — (*Approvata dal Senato della Repubblica*) — Relatore: Revelli.

**III COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari esteri)

**Martedì 29 maggio, ore 11.**

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria)

**Martedì 29 maggio, ore 10,30.***Interrogazione:*

Niccoli 5-00412.

**IN SEDE REFERENTE.***Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

DEGAN ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « Vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto (575);

REGGIANI: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « Vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936);

— Relatore: Zanini — (*Parere della IV Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

ERMINERO ed altri: Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona (1491) — Relatore: Girardin — (*Parere della IV e della IX Commissione*).

**RELAZIONI PRESENTATE***III Commissione permanente (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti; con Scambi di Noto, conclusa a La Valletta il 28 luglio 1967 (1381) — Relatore: Di Giannantonio.

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO***Licenziato per la stampa alle ore 24:*